
	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.


PARTE SPECIALE

Approvazione della Rev. 05 con Decreto Presidenziale n. 107 del 20.12.2024


	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Sommario


1	PREMESSA	5
2	ATTIVITA' SENSIBILI	5
3	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	9
3.1	Misure Generali	10
3.2	Misure Specifiche	10
4	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	10
4.1	La responsabilità amministrativa degli enti - contesto storico/normativo	10
4.2	Ambito di applicazione	11
4.3	Le sanzioni a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.	14
5	I REATI CHE INTEGRANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.	17
5.1	Reati contro la Pubblica amministrazione – considerazioni generali	19
5.1.1	<i>Definizione di Pubblico Ufficiale</i>	24
5.1.2	<i>Definizione di Incaricato di pubblico servizio</i>	26
5.1.3	<i>Definizione di esercenti un servizio di pubblica necessità</i>	26
6	ATTIVITA' DI "RISK ASSESSMENT" E "GAP ANALYSIS"	29
6.1	Livelli di rischio medio, medio/alto, alto e molto alto	31
6.1.1	Art. 24 , D.Lgs. n. 231/2001 - <i>Reati contro la pubblica amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	31
6.1.2	Art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - <i>Reati informatici e trattamento illecito di dati</i>	38
6.1.3	Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 – <i>Delitti di criminalità organizzata</i>	42
6.1.4	Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 - <i>Reati contro la pubblica amministrazione: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	45
6.1.5	Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 - <i>Reati societari</i>	51
6.1.6	Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 - <i>Reati di abuso di mercato</i>	55
6.1.7	Art. 25-septies , D.Lgs. n. 231/2001 - <i>Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	57

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1.8	Art. 25octies D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	62
6.1.9	Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari.....	66
6.2	Livelli di rischio medio/basso e basso.....	70
6.2.1	Art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	70
6.2.2	Art. 25-octies.1, comma 2 D.Lgs. 231/2001 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	70
6.2.3	Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	73
6.2.4	Art. 25decies D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	75
6.2.5	Art. 25undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali.....	77
6.2.6	Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	85
6.3	Livelli di rischio basso ma in astratto non configurabili/applicabili ad ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio	86
6.3.1	Art. 25bis D. Lgs n. 231/2001 Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	87
6.3.2	Art. 25bis.1 , D.Lgs. n. 231/2001 Reati contro l'industria e commercio.....	91
6.3.3	Art. 25 quater D.Lgs. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali.....	92
6.3.4	Art. 25 quater.1 , D.Lgs. 231/01 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	93
6.3.5	Art. 25 quinquies , D.Lgs. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale	93
6.3.6	Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01 – Razzismo e xenofobia	93
6.3.7	Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	94
6.3.8	Art. 25 sexiesdecies e Art. 26 D.Lgs. 231/01 – Contrabbando - Delitti di confine – Delitti tentati 94	
6.3.9	Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146 - Reati Transnazionali	95
6.3.10	Art. 25 septiesdecies e duodevicies D.lgs. 231/2001 Reati in materia di "Delitti contro il patrimonio culturale" e "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	96
6.4	ANALISI REATI NON VALUTABILI IN CAPO AD ALER	103
6.4.1	Art. 25quinquies D.Lgs. 231/2001 Reati contro la personalità individuale.....	103

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.4.2	Art. 25quater del D.Lgs. 231/2001 Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.	106
6.4.3	Art. 25quater.1 del D.lgs. 231/2001 Reati di mutilazione degli organi genitali femminili.	108
6.4.4	Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)	109
6.4.5	Art. 25 terdecies -Razzismo e xenofobia	109
6.5	Art. 26 D.Lgs. 231/01 - Delitti tentati	111
6.6	- Correlazione tra i Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e reati introdotti dalla Legge 190/2012	112
7	METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI	118
7.1.1	Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti.....	118
7.1.2	La pesatura dell'impatto e della probabilità	119
8	SINTESI DEI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO	126
9	SINTESI delle PROCEDURE GESTIONALI adottate dall'Azienda in adempimento alle prescrizioni relative alle seguenti normative applicabili	130
10	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	133

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

1 PREMESSA

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di ALER VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO (di seguito “Aler” o l’“Azienda”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- 1) Il Presidente/Amministratore Unico e i Dirigenti dell’Azienda (cosiddetti soggetti *apicali*);
- 2) i dipendenti dell’Azienda (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Comportamento e Sanzionatorio, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- a) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- b) i fornitori e gli utenti di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

2 ATTIVITA’ SENSIBILI

Con specifico riferimento alla realtà di ALER VARESE – COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO, è astrattamente ipotizzabile la commissione di alcune categorie di reati presupposto richiamati dal D.Lgs 231/01 e nell’Analisi dei Rischi 231, sono state individuate anche quelle categorie di reati (o singoli reati) che risultano concretamente non applicabili in funzione della tipologia dell’Ente o dell’attività svolta.

La presente Parte Speciale del Modello fornisce completa indicazione dei reati non configurabili e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l’analisi delle concrete modalità di realizzazione. L’Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell’evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Azienda, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.


La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l’analisi dei reati previsti dal Decreto stesso e viene riportata una sintetica evidenza della valutazione dei rischi ripresa dal relativo documento (prospetto) di analisi specificatamente dedicato a tale scopo.

L’Analisi dei Rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari dell’Ente quali:

- Natura giuridica (ente pubblico economico);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure gestionali in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell’ambito dello Statuto e degli accordi con la Regione o con i Comuni;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell’E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni.

Nella presente Parte Speciale è inoltre riportata:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell’Analisi dei Rischi condotta nel documento di “analisi e valutazione dei rischi” in cui sono state individuate le categorie a maggior rischio di reato nel quale viene evidenziato, in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l’esito

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


- della valutazione condotta;
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal Decreto Legislativo 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili e
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto E.R.P.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Comportamento e dalla Policy Anticorruzione adottati dall'Azienda, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Azienda;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Azienda, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nelle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l'Azienda;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati; • distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall'Azienda in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le Autorità Giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dall'Azienda

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:


- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Azienda, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Gestione dei finanziamenti pubblici:

- rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;

- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;

- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;

- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure/deleghe;

- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

- l'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

Flussi monetari e finanziari:

- l'Area/Direzione Amministrativa definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;


- l'Area/Direzione Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;

- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;

- l'Area/Direzione Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);

- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Azienda, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Gestione del personale:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
 - le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato, sono effettuate utilizzando le opportune modulistiche adeguatamente approvate.
 - le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.
 - in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di obiettività e trasparenza;
 - l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato attraverso apposite schede di colloquio;
 - le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
 - non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
 - le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
 - i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi;
- Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi
- eventuali donazioni/liberalità sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento.


3 MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione del rischio delle singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Nel seguito si riportano le principali misure adottate dall'Azienda o in corso di adozione con la definizione, in questo caso, delle tempistiche previste di attuazione.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

3.1 Misure Generali

- Adozione del Codice Etico e Comportamentale Aziendale;
- Definizione di un programma formativo per il personale in materia di legalità ed etica;
- Pianificazione annuale e conseguente realizzazione delle attività dell'Organismo di vigilanza in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione negli ambiti pertinenti;
- Svolgimento dell'attività della funzione di Internal Audit, così come prevista dalle Direttive della Regione Lombardia;
- Adozione dei regolamenti aziendali nell'ambito del piano delle attività conseguente all'adozione del Piano di prevenzione della corruzione;
- Adeguamento del Sistema Gestione Qualità secondo lo standard ISO 9001:2015 di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

3.2 Misure Specifiche

- Adozione dei protocolli presenti nel Modello Organizzativo quali misure specifiche in base a singoli reati o categorie di reato:
 - Protocollo per la gestione dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
 - Protocollo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Certificazione ISO 45001:2018;
- Aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione, quale misura di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, nell'accezione ampia intesa dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC;
- Revisione ed integrazione delle procedure gestionali aziendali del Sistema Gestione Qualità ~~la qua-~~ ~~lità~~ nelle aree sensibili evidenziate nell'analisi dei rischi (231 ed anticorruzione), nell'ambito delle attività di adeguamento alla norma ISO 9001:2015.


4 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 La responsabilità amministrativa degli enti - contesto storico/normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (GU n.140 del 19-6-2001), in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da soggetti qualificati appartenenti alla struttura gestionale ed amministrativa dell'ente.

Con la sua emanazione il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha da tempo aderito, ed in particolare:

- la **Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995** sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la **Convenzione di Bruxelles il 26 maggio 1997** sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- la **Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997** sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Più precisamente, il citato decreto elenca una serie di **“Reati Presupposto”** che, se commessi da determinati soggetti operanti all'interno dell'Ente, costituiscono uno degli estremi per la configurazione sia della responsabilità penale della persona fisica che commette il reato, sia della responsabilità amministrativa dell'ente che trae origine dalla mancanza di idonei controlli gestionali che avrebbero potuto evitare il compimento dei reati e che comporta a carico dell'Ente stesso sanzioni che possono essere di natura pecuniaria o di natura interdittiva.

La disciplina prevede, per l'Ente, la possibilità di sottrarsi a tale responsabilità qualora sia in grado di provare la corretta realizzazione ed attuazione di "Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione di reati"⁽¹⁾.

In relazione al tema della natura della responsabilità dell'ente sono state prospettate in dottrina e in giurisprudenza varie impostazioni.

Tuttavia, nonostante la qualificazione formale della responsabilità come amministrativa, secondo il prevalente orientamento dottrinale l'analisi delle modalità di accertamento dell'illecito amministrativo e la struttura dello stesso, rivelano indici inconfutabili di uno stretto parallelismo con la disciplina del reato ².

In primo luogo, si consideri la scelta dell'utilizzo dello strumento del processo penale dove l'accertamento della responsabilità e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al giudice penale competente a conoscere il reato presupposto (art. 36 D.lgs. 231/2001³)

Le regole del procedimento sono quelle del Codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34) e l'Ente è a tutti gli effetti equiparato all'imputato (art 35 D.lgs. 231/2001⁽⁴⁾).

4.2 Ambito di applicazione

Le disposizioni in commento, si applicano **a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma I, D.lgs. 231/2001)**.

Restano, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, comma III, D.lgs. 231/2001).

Pertanto, ricadono nel perimetro applicativo della norma le società di capitali, le società di persone, le società cooperative, le associazioni con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro, gli enti pubblici economici, le fondazioni e i comitati.

¹Si veda *infra*.

² Diritto processuale penale. Manuale breve 2015. Paolo Tonini p. 638.


³ Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”.

⁴ Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

“All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.”

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

In merito all'ambito soggettivo di applicazione è opportuno sottolineare che la prevalente giurisprudenza ritiene che la disciplina in esame non si applichi alle imprese individuali⁵.

La responsabilità del soggetto collettivo è configurabile in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

Infatti, la responsabilità dell'Ente sorge in caso siano poste in essere specifiche fattispecie di reato (c.d. reati-presupposto) da parte di soggetti che si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e solo nel caso in cui l'azione criminosa sia stata compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Più precisamente ex **art. 5 D.Lgs. 231/01**:

"L'Ente e' responsabile per i reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

Dal punto di vista oggettivo, dunque, **si richiede la sussistenza di un reato che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.**

Fin dall'entrata in vigore del decreto i termini *"interesse"* o *"vantaggio"* sono stati oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza per la difficoltà interpretativa connotata nei medesimi concetti.

La Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto mantiene distinti i termini *"interesse"* e *"vantaggio"*.


- All'interesse è attribuita una natura "soggettiva", riferita alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver commesso il fatto di reato perseguendo come fine la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente.
- Al vantaggio è riconosciuta una natura "oggettiva", riferita ai risultati conseguiti effettivamente tramite la condotta posta in essere dell'autore materiale del reato.

Inoltre, la Relazione specifica che l'indagine sulla presenza del requisito dell'interesse va effettuata *ex ante*. Viceversa, l'analisi del vantaggio che può essere ottenuto dall'Ente richiede una verifica *ex post*.

Non occorre che entrambi i requisiti abbiano un contenuto economico. Tuttavia, l'evento vantaggioso si collega al concreto incameramento di un'utilità da parte dell'Ente, mentre l'interesse richiede soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto senza che sia necessario il concreto conseguimento dell'utilità stessa.

Sulla base di una lettura sistematica delle norme del D.lgs. 231/01 e dell'orientamento giurisprudenziale si può affermare che l'*"interesse"* o il *"vantaggio"* siano presupposti alternativi connotati da autonomia e di un proprio ambito applicativo.

⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Dunque, l'“interesse” o il “vantaggio” dell'ente sono considerati dalla norma come fondamento della responsabilità dell'ente stesso.

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/01 prevede un limite alla responsabilità dell'ente nel caso in cui l'interesse alla commissione del reato sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Quindi non è stato accordato alcun effetto esimente al “vantaggio esclusivo” dell'autore del reato o di terzi, ma solo all'interesse esclusivo di questi ultimi. Perciò l'ente sarà responsabile anche quando non consegua alcun vantaggio oppure nonostante vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma l'ente abbia comunque un interesse, anche concorrente con quello di terzi, alla realizzazione del reato commesso da soggetti in posizione qualificata nella propria organizzazione.

Dal punto di vista soggettivo **è richiesto che il reato sia commesso da:**

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità in ordine al reato contestato è esclusa, ex art. 6 D.lgs. 231/2001, nel caso di reati commessi da soggetti apicali nell'interesse o a vantaggio dell'ente, se quest'ultimo prova che:

- 1) l'organo dirigente di indirizzo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.


Nel caso in cui a commettere il reato sia un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei soggetti apicali.

Questa è, in ogni caso, esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nella sostanza, l'onere della prova è posto a carico dell'Ente il quale, come detto, è tenuto a dimostrare l'adozione e l'attuazione di idonei Modelli di Organizzazione e di Gestione.

Costituiscono **requisiti necessari** per dimostrare l'assenza di responsabilità in capo all'Ente:

- 1) **l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione.**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Ogni modello deve essere predisposto secondo le caratteristiche proprie di ogni ente, tenendo altresì conto delle aree in cui l'attività d'impresa può essere soggetta al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa. Pertanto, ogni modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2) **Nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV).**

L'Organismo di Vigilanza è l'organo a cui sono affidate le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di cura del loro aggiornamento.

Si tratta di un organo collegiale, nominato dall'organo amministrativo dell'ente ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. I componenti dell'O.d.V. devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e di professionalità al fine di poter svolgere le funzioni di vigilanza sull'effettività e la rispondenza del modello di organizzazione ai requisiti stabiliti dal D.lgs. n. 231/2001.

3) **Dimostrare che l'autore del reato ha eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.**

L'ente deve dimostrare che un soggetto operante in posizione apicale abbia compiuto deliberatamente atti che integrino gli estremi per i reati previsti dalla normativa, con la piena consapevolezza di violare il modello e le sue procedure.

4) **Dimostrazione che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.**


La prova è integrata producendo i resoconti e i verbali periodici relativi alle attività di verifica e di controllo poste in essere dall'O.d.V. e finalizzate all'attuazione del modello di organizzazione.

4.3 Le sanzioni a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il **D.lgs. 231/2001 all'art. 9** distingue le seguenti categorie:

1. *sanzioni pecuniarie;*
2. *sanzioni interdittive;*
3. *sanzioni alternative (commissario giudiziale);*
4. *pubblicazione della sentenza;*
5. *confisca*

La sanzione pecuniaria è indefettibile e, dunque, si applica sempre ad ogni illecito amministrativo dipendente da reato (**art. 10 comma 1**).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Le sanzioni pecuniarie devono essere quantificate con il sistema delle quote, come previsto dall'**art. 11** del **D.lgs. 231/2001** del Decreto stesso e possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000. Il valore di ogni quota invece, può variare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Per quanto riguarda invece la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (**art. 11**).

Il giudice nella sostanza può decidere l'ammontare della sanzione pecuniaria sulla base di questi principi:

1. gravità del fatto;
2. grado della responsabilità dell'ente;
3. attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, cosicché si evitino eccessi rigoristici ovvero, di converso, l'irrogazione di una sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza finanziaria dell'ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta, ai sensi dell'**art. 12** qualora:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: 1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


Altro discorso, invece, per quanto riguarda le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001, che possono aggiungersi alle precedenti.

Per questa tipologia di sanzioni è prevista l'applicazione solo nei casi in cui vi sia una esplicita previsione normativa in relazione ai reati presupposto, in base al principio di legalità e tassatività delle sanzioni interdittive stesse, e sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (**art. 13**).

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa stabilire la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e di Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice ed il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (**art. 15**).

L'**art 16** prevede infatti che, possa essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.


Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Anche in questo caso la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà innanzitutto seguire i criteri indicati dall'art 11 (criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti simili a quello commesso. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (**art. 17**).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Si può affermare che se le sanzioni pecuniarie vanno a colpire il profilo statico di una società, cioè il suo patrimonio, le misure interdittive mirano invece al suo apparato funzionale, cioè alla prospettiva dell'attività economica.

Questa tipologia di impianto sanzionatorio privilegia gli aspetti preventivi piuttosto che quelli repressivi, imponendo l'adozione dei Modelli di Organizzazione come unico ed efficace strumento, per evitare conseguenze dannose alla propria società.

5 I REATI CHE INTEGRANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.


Le ipotesi delittuose originariamente previste dall'**art. 24** e dall'**art. 25**, infatti, hanno subito nel tempo un notevole incremento, anche per la necessità di dare attuazione agli strumenti normativi di carattere internazionale che prevedevano questo genere di sanzioni.

In sintesi riguardano:


- a. reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020] (Reati contro la Pubblica Amministrazione)
- b. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Agli articoli **24** e **25** sono stati aggiunti i seguenti:

- 1) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. **24-bis**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- 2) Delitti di criminalità organizzata (Art. **24-ter**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- 3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. **25-bis**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- 4) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. **25-bis.1**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- 5) Reati societari (Art. **25-ter**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
- 6) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (Art. **25-quater**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- 7) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. **25-quater.1**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- 8) Delitti contro la personalità individuale (Art. **25-quinquies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- 9) Reati di abuso di mercato (Art. **25-sexies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- 10) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- 11) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- 12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- 13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- 14) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- 15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- 16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- 17) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- 19) Razzismo e xenofobia (**Art. 25-terdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Art. 25-quaterdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- 21) Reati Tributari (**Art. 25-quinquesdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 22) Contrabbando e Diritti di confine delitti tentati (**Art. 25-sexiesdecies e Art. 26**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 23) Delitti contro il patrimonio culturale (**Art. 25-septiesdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- 24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**Art. 25-duodevicies**, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Inoltre, devono essere tenute in considerazione le seguenti norme:

- 1) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- 2) Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata con Legge n. 236/2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]


5.1 Reati contro la Pubblica amministrazione – considerazioni generali

Il Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice Penale è intitolato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, intesa quale insieme degli organi e delle attività predisposti al fine di perseguire gli scopi di pubblico interesse.

Una volta abbandonata l'idea, propria del codice del 1930, secondo il quale la "Pubblica Amministrazione" oggetto di tutela penale si identificherebbe con l'autorità ed il prestigio dello Stato-Apparato e preso atto invece che l'obiettivo politico-criminale è quello di garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, l'opinione oggi assolutamente prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è che le fattispecie previste in tale sede tutelano non solo l'attività amministrativa in senso stretto, ma anche quella legislativa e giudiziaria⁶.

L'attività amministrativa (intesa, come precisato, in senso ampio, esercitabile da organi non solo amministrativi, ma anche legislativi e giudiziari) è soggetta dalla Costituzione (art. 97, primo comma) al

⁶ Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Giappichelli Editore 2007 p. 314.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

rigoroso rispetto dei parametri del buon andamento e dell'imparzialità, ed è proprio in tali parametri che è possibile individuare lo specifico oggetto di tutela dei delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, per buon andamento si intende il regolare funzionamento dell'attività della pubblica amministrazione, la capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla legge, nella massima aderenza all'interesse pubblico.

Strettamente connesso a tale parametro è quello dell'imparzialità, il quale impone alla Pubblica amministrazione, nell'adempimento dei propri compiti, di effettuare una comparazione esclusivamente oggettiva dei contrapposti interessi, senza indebitamente avvantaggiare sé stessa rispetto ai consociati, e senza operare ingiustificabili discriminazioni rispetto al loro diritto di partecipare liberamente alla vita politica, economica e sociale⁷.

Il titolo in esame è suddiviso in tre distinti capi:

- Capo I - *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (artt. 314 - 335bis);
- Capo II - *Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione* (artt. 336 - 356);
- Capo III - *Disposizioni comuni ai capi precedenti* (artt. 357 - 360).

Il legislatore ha dunque scelto di distinguere i delitti in questione in due fondamentali categorie: quelli commessi dai pubblici ufficiali, in cui l'offesa agli interessi pubblici proviene dall'interno della stessa P.A. e quelli commessi dai privati, in cui l'offesa proviene, invece, dall'esterno.

Ne consegue che, mentre i delitti previsti dal capo II appartengono alla categoria dei c.d. reati comuni (ossia dei reati che possono essere commessi da chiunque), quelli inseriti nel capo I integrano, invece, ipotesi di c.d. reati propri, essendo richiesta ai fini della configurazione del reato la sussistenza, in capo al soggetto attivo, di una determinata qualità, posizione giuridica o di fatto. In realtà, come osservato da autorevole dottrina, nessuno dei capi in cui sono distribuite le norme sui delitti contro la P.A. hanno contenuto corrispondente a quanto dichiarato nelle rispettive rubriche perché *"quella distinzione tra ufficiali pubblici e privati cittadini non si può rigorosamente osservare in tutte le figure criminose"*⁸.


Infatti, per esempio, il corruttore e l'istigatore alla corruzione sono dei privati e, se non lo sono, agiscono come tali (artt. 318 ss. c.p.); privati sono anche gli autori delle frodi nelle pubbliche erogazioni (artt. 316bis e 316ter c.p.); il proprietario non custode della cosa sequestrata in un procedimento penale o dalla P.A. può essere, un privato (art. 334 c.p.). Allo stesso modo, gli autori dei delitti previsti nel capo primo muniti di qualità pubblica non sono soltanto i pubblici ufficiali, ma anche gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti di un servizio di pubblica necessità⁹.

Il D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001. Nello specifico, la novella: • ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316-bis c.p., ora rubricato "Malversazione di erogazione pubblica" anziché "Malversazione ai danni dello Stato" • ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Relazione Ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) nel 22 novembre 188, 1888, 52.

⁹ Materiali sulla riforma dei reati contro la P.A., Manna, 2007, p. 5.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Al contrario, nel secondo capo, tra i delitti dei privati contro la P.A., troviamo anche soggetti muniti di qualità pubblica, come il pubblico ufficiale ed il pubblico impiegato, che non desistono dai propri compiti nonostante la sopraggiunta cessazione o sospensione (art. 347, comma II, c.p.) o, ancora, il preposto ai pubblici incanti ed alle licitazioni private (art. 353, comma II, c.p.) ed il pubblico ufficiale o la persona legalmente autorizzata che dirige licitazioni private per conto dei privati (art. 353, comma III, c.p.)¹⁰.

La dicotomia fra delitti dei pubblici ufficiali e delitti dei privati contro la pubblica amministrazione deve, pertanto, ritenersi superata.

Nel terzo capo del titolo secondo sono definiti i requisiti dei soggetti muniti di qualità pubblica con validità generale limitata al solo ordinamento penale. Infatti, gli artt. 357 - 359 c.p. stabiliscono che quanto in essi previsto vale *“agli effetti della legge penale”* e non *“agli effetti di quanto disposto negli altri capi di questo titolo”*¹¹.

A seguito della **Legge 26 aprile 1990, n. 86** i reati in esame hanno subito una notevole modifica, essendo stati ridisegnati ed adeguati alla realtà dei nostri giorni.

Infatti, detta riforma ha potenziato, da un lato, la risposta punitiva dello Stato di fronte alle condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestiti di funzioni pubbliche nell'esercizio di tali funzioni, dall'altro, ha eliminato ogni ingiustificato ed arbitrario sindacato da parte del giudice penale sul merito delle scelte amministrative, specie se discrezionali¹².

Sono così scomparsi reati che avevano dato origine a forti contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza (si pensi all'abuso *“innominato”* d'ufficio o all'ipotesi di peculato per distrazione). E' stata, inoltre, soppressa la dicotomia peculato - malversazione, che traeva origine dalla diversa titolarità del bene mobile (appartenente alla P.A., nel peculato; al privato, nel delitto di malversazione). In base alla nuova disciplina, oggi, in entrambi i casi si avrà peculato mentre una particolare ipotesi di malversazione è stata introdotta con riferimento a contributi, sovvenzioni o finanziamenti che vengono distratti dalle finalità per le quali sono erogati (ma il soggetto attivo può essere *“chiunque”*). La concussione, inizialmente reato proprio del pubblico ufficiale, è diventato reato anche per l'incaricato di un pubblico servizio. Ed ancora sono state profondamente modificate le norme che prevedono e puniscono l'abuso (art. 323 c.p.) e l'omissione o ritardo di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)¹³.

Si segnala, altresì, che i delitti in commento sono stati recentemente oggetto di due ulteriori riforme rilevanti:

- **Legge n. 190 del 6.11.2012 (c.d. Legge Severino)**, la quale ha modificato a fondo la struttura e l'articolazione di diverse figure delittuose ridisegnando, in particolare, i margini disciplinari dei delitti di corruzione, concussione e delle relative disposizioni complementari. Per ciò che attiene al delitto di concussione, esso è stato considerato da sempre la fattispecie *“cardine”* dell'apparato di salvaguardia penale del corretto esercizio dei poteri pubblici, tanto da prevedere la pena più severa tra i delitti contro la P.A. La legge n. 190/2012 ha inciso sulla struttura dell'art. 317 c.p. intervenendo essenzialmente su tre aspetti:


- l'eliminazione dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo del reato, che così diviene *“proprio”* esclusivamente del pubblico ufficiale, mentre il semplice cittadino *extraneus* può essere coinvolto nella reazione sanzionatoria attraverso il concorso nel reato proprio;
- l'aumento del minimo edittale della pena detentiva, da quattro a sei anni di reclusione;

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 67.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- lo "scorporo" dal delitto di concussione della condotta per induzione confluita nella nuova figura di reato dell'"induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319^{quater} codice penale.¹⁴

Volendo analizzare più da vicino tale riforma, si trova che tra le novità previste dalla legge n. 190/2012 con riferimento alla fattispecie di concussione, si rammenta l'obbligo di informativa del decreto che disponga il giudizio per il pubblico dipendente accusato di tale reato alla P.A. di appartenenza, l'estensione allo stesso delle particolari ipotesi di confisca ex art. 12^{sexies} della legge n. 356/1992, nonché la sua inclusione nel novero dei reati tipizzati ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n.231/2001. Sotto il profilo soggettivistico, la novellata formulazione dell'art. 317 c.p. ha circoscritto la condotta illecita imputandola al solo pubblico ufficiale, in controtendenza rispetto alla modifica introdotta, a suo tempo, dalla legge n. 86/1990 (la quale estendeva la fattispecie all'incaricato di pubblico servizio).

Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto che l'attribuzione di poteri decisionali limitati renda l'incaricato di pubblico servizio sostanzialmente "incapace" di cagionare un *metus* tale da costringere il privato cittadino a soggiacere alla sua volontà estorsiva.

Una novità di rilievo introdotta dalla riforma Severino è rappresentata dall'art. 319^{quater} c.p., inserito in coda alle ipotesi di corruzione "passiva". La disposizione ha sancito la "scissione" del reato di concussione in concussione per costrizione ed induzione indebita a dare o promettere utilità.

La concussione implicita, mutata in induzione indebita a dare o promettere utilità, ha assunto un'autonoma configurazione seppur in via sussidiaria ("salvo che il fatto costituisca più grave reato", nei casi di concorso apparente di norme recede la fattispecie meno grave). Prima dell'intervento innovatore varato dalla legge n. 190/2012, al bene pubblico appena accennato si aggiungeva la tutela dell'integrità patrimoniale del cittadino che, posto di fronte all'obbligata intermediazione pubblica, non doveva subire le conseguenze materiali dell'illecita pressione coattiva esercitata dal soggetto pubblico.

Con la recente modifica e l'estensione della platea degli attori del reato, per la sola componente "induttiva", ai privati che rendano la dazione o la promessa, non è più possibile ritenere il delitto in argomento plurioffensivo, come invece si ammetteva rispetto alla concussione *ante* riforma. Quanto ai soggetti dell'induzione indebita, di grande rilievo è l'estensione della platea attiva del reato.


Da un lato, si è confermata la rilevanza degli incaricati di pubblico servizio, figura invece uscita dal perimetro dell'art. 317 c.p. Dall'altro, come conseguenza del constatato "allargamento" degli attori coinvolti nella prassi corruttiva si sanziona, meno severamente, chi dà o promette denaro o altra utilità, dilatando l'area di punibilità sino all'"indotto", soggetto esterno all'amministrazione, in ciò differenziando la fattispecie da quella di concussione.

La legge "Severino" ha inteso escludere i tentativi "elusivi" della responsabilità penale da parte del privato fondati sulla precedente versione dell'art. 317 c.p. Sempre sul piano soggettivo, ai sensi dell'art. 322 bis, secondo comma, c.p., il delitto de quo può essere commesso anche dai soggetti pubblici di rilievo internazionale e da coloro che esercitano funzioni equivalenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali "qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria"¹⁵.

Invero, la citata riforma, da un lato, è intervenuta sulla fisionomia del delitto di concussione (art. 317 c.p.) estromettendo dal novero dei soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio e, ciò che qui più rileva, eliminando l'induzione come modalità della condotta alternativa alla costrizione; dall'altro lato ha dato rilievo all'induzione nella struttura di un nuovo reato proprio del pubblico ufficiale e, questa volta, anche

¹⁴ "I delitti contro la pubblica amministrazione" a cura di S. F. Fortuna, Giuffrè Editore 2010, addenda 2012.

¹⁵ In www.dirittopenalecontemporaneo, R. Garofoli, La nuova disciplina dei reati contro la PA.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

dell'incaricato di pubblico servizio, che ripropone lo schema della vecchia concussione per induzione, con la differenza però che la punibilità è estesa al privato, che veste i panni del correo e non più, come nella concussione, della vittima (art. 319^{quater} c.p.). Pare opportuno evidenziare fin da ora l'orientamento della Giurisprudenza in merito al momento della consumazione dei reati in parola: in particolare, con riferimento, ad esempio, al delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319^{quater} c.p., la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 2013, n. 16566 precisa ulteriormente i confini della predetta fattispecie. In particolare, come già accennato, nel reato di concussione, così come in quello di induzione indebita si pone il problema del momento consumativo, dovendosi distinguere il caso in cui il privato accetti di promettere, con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia giudiziaria, ed il caso in cui egli effettivamente si rivolga alla polizia giudiziaria, organizzando una consegna controllata del denaro.

Il reato di induzione indebita è consumato con la promessa del pagamento e non con l'effettivo pagamento, con la conseguenza che il fatto che quest'ultimo avvenga sotto il controllo della polizia giudiziaria, senza alcuna possibilità per il pubblico ufficiale di arrivare a detenere in modo autonomo il denaro od altra utilità corrispostagli, non è significativo al fine di ritenere che il reato sia consumato o meno. "Il discrimine è dato, invece, dall'essere intervenuta la denuncia o, comunque, il comportamento teso ad allertare le forze dell'ordine prima o dopo la "promessa", momento di consumazione del reato"¹⁶.

Quanto alla riserva mentale di futura denuncia, come confermato anche da altra giurisprudenza di legittimità, non è dato rilevante in quanto non impedisce, nel frattempo, la conclusione dell'accordo.


- **Legge n. 69 del 27.05.2015** che ha influito prevalentemente sul trattamento sanzionatorio, alzando notevolmente i massimi edittali. La prima parte riguarda i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, peculato, abuso d'ufficio, concussione). In essa si dispongono inasprimenti delle sanzioni con riferimento non solo alle pene principali, ma anche a quelle accessorie (con l'innalzamento del periodo di divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego in caso di pene superiori a due anni e l'aumento della durata della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). La riforma prevede l'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione della pena per coloro che si adoperano ad evitare conseguenze ulteriori o forniscono prove di reati o collaborano per l'individuazione dei responsabili. La sospensione condizionale della pena è condizionata anche alla riparazione pecuniaria. Sul piano patrimoniale, è disciplinata la riparazione del danno a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza, ferma restando l'azione di risarcimento del danno. Per quanto riguarda il reato di concussione (art. 317 c.p.), la Legge n. 69 del 2015 ne estende l'ambito di applicazione anche all'incaricato di un pubblico servizio. Infine, la riforma contiene un ulteriore inasprimento delle pene per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416^{bis} c.p.)¹⁷.

Delle modifiche apportate da detti interventi legislativi e dalle successive modifiche ed integrazioni che hanno interessato la materia si darà atto nel prosieguo in sede di disamina delle singole fattispecie criminose.

Prima di passare all'esame della norma di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001 e dei relativi riferimenti normativi da essi richiamati, è necessario premettere i concetti di pubblico ufficiale,

¹⁶ Cfr. Cass. Pen. VI, 16566/2013.

¹⁷ Avviso Pubblico - Osservatorio parlamentare: Leggi e documenti sulla lotta alle mafie e alla corruzione.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

incaricato di un pubblico servizio e persona esercente un servizio di pubblica necessità, concetti fondamentali per l'esame dei vari reati.

5.1.1 Definizione di Pubblico Ufficiale

Con gli artt. da 357 a 360 il codice penale introduce le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità, richiamate poi nelle varie figure di reato contro la pubblica amministrazione ed altre norme del codice.

L'attuale formulazione deriva dalla normativa introdotta dalla Legge 86/90 (successivamente modificata dalla Legge 181/92) che rivedeva le precedenti definizioni passando ad una modalità di individuazione delle varie figure sulla base del carattere oggettivo dell'attività svolta, laddove la precedente formulazione teneva conto anche della qualifica soggettiva dei vari soggetti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Certamente, ad esempio, tipo ed attività dell'ente potranno essere utili indizi per la ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva, ma non sono di per sé solo determinanti.

Il rilievo della attività in concreto svolta si spinge sino a consentire di ritenere pubblico ufficiale il soggetto che operi di fatto per la pubblica amministrazione.

Cominciando, quindi, dalla definizione del **PUBBLICO UFFICIALE**, l'**art. 357 c.p.** testualmente recita:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Alla definizione generale del primo comma si aggiunge una specificazione nel secondo: la funzione amministrativa si riconosce perché è disciplinata da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi ed è caratterizzata dall'essere attività di formazione o manifestazione della volontà dell'amministrazione o di suo esercizio con poteri autoritativi o certificativi.


Funzioni legislative e funzione giudiziaria non sono definite per la chiara ragione *"che entrambe sono caratterizzate da connotazioni intrinseche così tipizzate da non offrire certamente spazio a dubbi o perplessità, né in relazione alla disciplina normativa alla quale esse sono sottoposte, né con riferimento alle modalità del loro esercizio"*¹⁸.

Più complessa, invece, risulta essere l'individuazione della "funzione amministrativa", sia per distinguerla da ciò che non è tale, sia perché nel suo ambito rientra anche l'incaricato di pubblico servizio (che si distingue per la "mancanza di poteri tipici" della funzione).

Non solo, non è più determinante che l'attività sia svolta nell'ambito di un ente pubblico, ancorché possa essere un valido indizio, ma negli anni è cambiato lo stesso schema di esercizio di pubbliche funzioni. Queste sono spesso esercitate anche attraverso enti di diritto privato ancorché sostanzialmente in proprietà pubblica (si pensi al servizio postale, tuttora funzione pubblica, gestita da una società per azioni, Poste spa, di cui era unico azionista la Cassa Depositi e Prestiti, sino alla collocazione di parte del suo capitale nel mercato azionario). L'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici. È, però, indiscutibile che, con la privatizzazione, diventa più difficile la individuazione delle caratteristiche della pubblica funzione¹⁹.

¹⁸ Cfr. Cass. S.U., n. 10086/1998.

¹⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 357 c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Quindi:

Funzione pubblica è quella disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi: si tratta, quindi, di una necessaria verifica che riguarda la disciplina della specifica attività a prescindere dalla forma giuridica dell'ente e la sua costituzione. È in questione la singola attività perché lo stesso ente può esercitare funzioni pubbliche e funzioni private (Poste spa, ad esempio, esercita la funzione pubblica del servizio postale nonché la funzione, non pubblica, dei servizi bancari oltre ad altri servizi vari)²⁰.

Formazione o manifestazione della volontà: La definizione oltre che chiara è di facile applicazione una volta che sia stata individuata la "pubblica funzione": formazione e manifestazione di volontà sono attività ben individuabili, con la precisazione che non conta che l'attività abbia rilevanza esterna, rientrando nella definizione ogni attività certificativa, valutativa o autoritativa, seppure destinata a produrre effetti solo interni alla pubblica amministrazione²¹.

Poteri autoritativi o certificativi: in questo caso si tratta di esercizio dei poteri del pubblico ufficiale ma che sono spesso riconosciuti anche a soggetti chiamati a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario. Nel concetto di poteri autoritativi rientrano tutte quelle attività che sono esplicazione, comunque, di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico rispetto alla attività pubblica. "Poteri certificativi" è un ambito che riguarda le attività di formazione di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria privilegiata perché attestata dall'amministrazione²².

È comunque fondamentale fare riferimento alla casistica giurisprudenziale, basata ovviamente sui principi sopra riportati ma talora ancora condizionata dal vecchio sistema di riferimento alla qualifica soggettiva nell'ambito della amministrazione. Va anche considerato che larga parte della casistica riguarda processi per peculato, individuandosi spesso la categoria in base al maneggiamento di denaro pubblico (rammentandosi che, per tale reato, non vi è distinzione tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, per cui le decisioni non sempre hanno come obiettivo la chiara differenziazione tra le due qualifiche)²³.

La funzione amministrativa, dunque, viene creata e disciplinata esclusivamente da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi – in concreto si fa riferimento ai poteri disposti da tutte le leggi che regolano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni – e si estrinseca nell'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ossia tutte quelle attività che sono esplicazione comunque di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico rispetto alla attività pubblica.

Il rilievo dato all'esercizio oggettivo nella funzione comporta che le qualifiche degli artt. 357 e ss. valgano anche per i soggetti che esercitano di fatto una pubblica funzione.

Più precisamente, agli effetti della legge penale il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale, ove da parte di tale soggetto vi sia l'effettivo esercizio della pubblica funzione accompagnato, quanto meno, dall'acquiescenza o dalla tolleranza o dal tacito consenso della P.A.


Una tale regola innanzitutto risolve i problemi che nascono nei casi in cui sussistano irregolarità nell'investitura che hanno poi dato luogo alla declaratoria di invalidità della nomina.

²⁰ Cfr. Cass. n. 10124/2015.

²¹ Cfr. Cass. n. 5575/1998.

²² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 357 c.p.

²³ *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

La qualifica di pubblico ufficiale, quindi, prescinde dalla investitura ufficiale se vi è dimostrazione, attraverso certi elementi probatori, che al soggetto, benché non legittimato, siano state affidate o continuino ad essere affidate pubbliche funzioni²⁴.

La regola è stata applicata anche per la figura dell'incaricato di pubblico servizio²⁵.

Nella casistica, spesso il funzionario di fatto è comunque un dipendente cui vengano affidate mansioni diverse e che, appunto, importino l'esercizio delle funzioni che danno luogo alla qualifica.

5.1.2 Definizione di Incaricato di pubblico servizio

La categoria dell'**INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**, anch'essa fondata sulla natura delle funzioni esercitate indipendentemente dalla esistenza o meno di un rapporto diretto con la pubblica amministrazione, è individuata in modo residuale rispetto a quella del pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. dell'**art. 358 c.p.**:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Incaricato di un pubblico servizio è, dunque, colui che esercita una pubblica funzione "ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa [...]". Ovvero, l'incaricato di pubblico servizio non partecipa alla formazione della volontà dell'ente, né alla sua manifestazione e non ha poteri autoritativi né certificativi.

D'altra parte, deve esercitare effettivamente una pubblica funzione e non semplici mansioni d'ordine.

L'individuazione delle caratteristiche della qualifica di incaricato di pubblico servizio è certamente più agevole qualora lo stesso faccia parte dell'organizzazione di un ente pubblico, mentre diventa più problematica in casi nei quali l'ente privato esercita la funzione pubblica, tipicamente in forma di concessione. In questi casi, all'interno della organizzazione, risulta più complesso distinguere tra le attività che siano esercizio della funzione ed attività che, pur non essendo qualificabili quali "mansioni d'ordine" ovvero attività materiali, non siano comunque esercizio della pubblica funzione²⁶.

5.1.3 Definizione di esercenti un servizio di pubblica necessità

Infine, la categoria delle persone **ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ** è individuata su basi oggettive, in relazione all'attività concretamente svolta.

Secondo il disposto dell'art. **359 c.p.**:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:


1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione."

²⁴ Cfr. Cass. n. 10589/2015.

²⁵ Cfr. Cass. n. 34086/2013.

²⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 358 c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

La norma prevede due sottocategorie.

- La prima, oltre a comprendere espressamente gli esercenti la professione forense o sanitaria, individua tutte le professioni per le quali è richiesta la abilitazione dello Stato con la precisazione della esclusiva nell'ambito della data attività (*"quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi"*).
- L'altra comprende soggetti privati che non possono essere definiti esercenti una pubblica funzione od un pubblico servizio che, comunque, svolgono un servizio dichiarato espressamente di pubblica necessità dalla pubblica amministrazione.

La seconda categoria è facilmente individuata per la previsione di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, la prima si individua con riferimento alle professioni soggette ad abilitazione e con previsione di esclusiva nella data attività²⁷.

Ulteriori precisazioni occorrono per fornire un quadro completo delle qualifiche soggettive pubbliche coinvolte in questa materia.

Ai sensi dell'art. **322bis c.p.**:

"[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:


1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

La disposizione in esame è stata inserita nel codice penale dalla L.n. 300/2000, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la corruzione internazionale, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, e successivamente modificata dalla L. n. 116/2009, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la corruzione internazionale, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, col fine di assicurare una tutela penale anche a beni giuridici di rilevanza extra-nazionale, poi dalla L. n.

²⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 359 c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

190/2012, con lo scopo di adattarne il testo e la rubrica al nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319*quater* c.p.) introdotto dalla medesima novella, ed infine dalla L. n. 237/2012, che ha ampliato il catalogo dei “soggetti equiparati” adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

L’**art. 322bis c.p.** amplia la nozione di Pubblica Amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive.

La norma in esame, da un lato (comma 1), estende le fattispecie di cui agli **artt. 314, 316, 317-320 e 322, commi 3 e 4, c.p.** a soggetti operanti, a vario titolo, in ambito comunitario e internazionale e, dall’altro (comma 2), estende l’incriminazione contenuta negli artt. 321, 322, commi 1 e 2, e 319-*quater*, comma 2, c.p. ai fatti commessi dai privati nei confronti delle persone indicate al primo comma e nei confronti dei funzionari di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali, qualora l’*extraneus* abbia agito al fine di conseguire un indebito vantaggio per sé o per altri, in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria²⁸.

Il comma 3 della norma amplia la nozione di pubblica amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali citati svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive.

Fornite dette fondamentali definizioni occorre, sin da ora, precisare che:

la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità è elemento indispensabile per la sussistenza dei delitti in questione ma non sufficiente.

Il legislatore, infatti, impone che tra tale qualifica ed il fatto criminoso posto in essere da colui che ne è investito ovvero da un terzo nei confronti di colui che è investito esista un particolare rapporto, di tipo diverso a seconda dei casi²⁹.

Il rapporto tra la qualità ed il fatto criminoso può essere di:

- **contestualità:** il fatto criminoso deve essere compiuto durante l’esercizio della pubblica funzione o del servizio;
- **causalità:** il fatto criminoso deve essere posto in essere a causa della funzione o del servizio;
- **consequenzialità teleologica:** il fatto criminoso deve essere realizzato per un fine strettamente connesso all’esercizio della funzione o del servizio³⁰.


Sempre con riguardo alla qualità del soggetto attivo occorre richiamare, in questa sede, il disposto dell’art. 360 c.p. a norma del quale *“quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato”*.

La disposizione prevede che nel caso in cui, nella fattispecie concreta, la qualifica di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio od esercente il servizio di pubblica necessità sia stata determinante nella

²⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all’art. 322bis c.p.

²⁹ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino 2016, p. 67.

³⁰ *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

commissione del reato (sia quale elemento costitutivo che quale circostanza aggravante), non rilevi che al momento della commissione del reato la qualità fosse cessata.

La ragione per cui rileva una qualifica non più esistente al momento della commissione reato è vista, secondo la giurisprudenza, nell'essere in presenza di una tutela penale "disposta nel pubblico interesse" che può essere leso indipendentemente dalla attualità della qualifica ³¹.

Trattasi, in pratica, di una norma che estende l'efficacia delle norme in esame al caso in cui il fatto sia commesso quando il soggetto abbia cioè perso la propria qualità. Affinché, tuttavia, sia configurabile il reato, occorre che il fatto si riferisca alle funzioni o al servizio e cioè sia in qualche modo connesso con le funzioni già esercitate dal soggetto.

6 ATTIVITA' DI "RISK ASSESSMENT" E "GAP ANALISYS"

A seguito del risk assessment e della gap analysis condotta, con la quale si è valutata la bontà del sistema di controllo interno, si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminata.


I livelli di rischio di reato che sono astrattamente applicabili alla attività dell'Azienda, valutati in termini di gravità e probabilità di accadimento nel presente paragrafo (definiti come "rischi preliminari), verranno in seguito "pesati" (come evidenziato nel paragrafo 8) in funzione delle procedure e delle attività di controllo in essere (sia interno che esterno) al fine di individuare, quei reati che evidenziano un rilevante rischio residuo di commissione

A seconda dei livelli di rischio preliminare stimati per ciascun tipo di reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 applicabile all'Azienda è ragionevole ipotizzare che gli stessi possano essere così raggruppati:

1) livelli di rischio Medio, Medio/Alto, Alto e Molto Alto:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25. Peculato, Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-sexies. Reati di abusi di mercato.
- Art. 25-septies. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Art.25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) Reati tributari.

³¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 360c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


2) livelli di rischio Medio/Basso e Basso:

- Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- Art. 25-octies.1, comma 2, Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 25.

3) livelli di rischio basso ma in astratto non configurabili all'ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio ⁽³²⁾:

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Art. 25 sexiesdecies. Contrabbando e delitti di confine delitti tentati
- Art 25 -septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale
- Art 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- Art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146; modificata con Legge n. 236/2016 Reati transnazionali.
- Art. 12, L. n. 9/2013, Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

³² Nei paragrafi "configurabilità dei reati vengono indicate le motivazioni della non applicabilità all'azienda di dette categorie di reato. È possibile che all'interno di ciascuna categoria di reato siano in ogni caso valutate come applicabili all'Azienda alcune fattispecie di reato

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1 **Livelli di rischio medio, medio/alto, alto e molto alto**

6.1.1 **Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati contro la pubblica amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

L'articolo è strutturato in modo da evidenziare **tre fasce ideali di gravità degli illeciti** in esso richiamati, alla cui stregua, poi, sono disegnate le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie.

La **prima fascia** comprende i delitti puniti con la reclusione fino a tre anni e, perciò, riconducibili nell'orbita dei reati di bassa gravità: in relazione ad essi, per l'illecito amministrativo che vi accede è stata stabilita la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La **seconda fascia** concerne i delitti in cui la reclusione oscilla tra tre e dieci anni: si ha a che fare, in questo ambito, con una fascia di criminalità di media gravità.

La **terza fascia**, infine, comprende i reati puniti con la reclusione da quattro/cinque anni nel minimo e superiore a dieci anni nel massimo, in relazione ai quali l'ente soggiace alla sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, che ben riflette la gravità degli illeciti.


Per quanto concerne le sanzioni interdittive, la loro previsione è stata calibrata sul tipo di reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente. Così, per quanto concerne i reati di indebita percezione di erogazioni e di truffa in danno dello Stato, di cui all'articolo 24 dello schema, risulteranno applicabili, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13, le sanzioni interdittive dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o l'eventuale revoca di quelli già percepiti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Occorre richiamare, infine, gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza della Corte di Cassazione sui temi di confisca e sequestro:

- con Sentenza n. 21228 della Cass. Pen., sez. II emessa in data 29.04.2014 la Suprema Corte si pronuncia in tema di "confisca per equivalente" spiegando che *"qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare"*.
- Ancora, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, la Corte statuisce che esso *"può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto"*³³.
- Turbata libertà degli incanti - meglio noto come reato di "turbativa d'asta" (art. 353 c.p.) Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023.
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 – bis) Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023.

L'art. 24 del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 316bis, 316ter, 353, 353 bis, 640, comma 2, n.1, 640bis e 640ter c.p.:

³³ Cfr. Cass. Pen. II, 29.04.2014, n. 21227.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art. 316bis c.p. Malversazione di erogazione pubblica.
- Art. 316ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 bis cp - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 640, co. II, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.
- Art. 640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2, L. 23/12/1986, n. 898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

6.1.1.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01 sono, in astratto, configurabili al contesto di ALER Varese -A – CO – MB -BA.

Tali reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regioni, Provincia, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca e sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).


In particolare, i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto l'Ente si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori e quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:


- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- la predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti
- la gestione dei flussi monetari e finanziari.
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.

Inoltre, si evidenziano:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- La gestione dei rapporti con Enti Territoriali, quali Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, al fine del mantenimento dei rapporti di buon vicinato, anche per il tramite delle Conferenze di Servizi; Procure e Prefetture territoriali, anche nel corso della collaborazione finalizzata alla sottoscrizione dei protocolli di legalità.
- La gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive, con riferimento sia ai cantieri navali sia agli uffici direzionali.
- La gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, anche in sede di verifiche ispettive, per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento dei cantieri di produzione (ASL, INAIL, etc.), nonché autorizzazioni amministrative e concessioni demaniali in generale.
- La stipula e gestione dei contratti con fornitori nazionali e/o internazionali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse. In particolare, la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di: (a) predisposizione della documentazione di gara; (b) predisposizione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; (c) stipula del contratto.
- La gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici
- La gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) o finalizzati a progetti innovativi (es. Progettazione BIM). In particolare, si fa riferimento alle attività svolte in fase di: (a) ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara; (b) presentazione della richiesta; (c) verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- La selezione e assunzione del personale dipendente.
- La richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili: (a) denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria); (b) adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.); (c) richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne); (d) attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di messa a terra, ecc.); (e) richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.
- La gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili:
 - a) stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
 - b) presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia o Città Metropolitana;


6.1.1.2 Principi generali di comportamento

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento e dalla Policy Anticorruzione adottati dall’Azienda, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto dell’Azienda, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l’Azienda;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all’acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d’uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell’ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l’ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l’obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell’istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell’attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall’Azienda in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all’ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

6.1.1.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al sistema di gestione qualità aziendale, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica.

Inoltre, l'Ente ha predisposto una procedura del sistema di gestione aziendale nel quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento;
- presentazione dei documenti e dei dati richiesti dal bando;
- corretta imputazione ed utilizzo dei finanziamenti;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.


Ulteriori presìdi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e Comportamentale e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

PROCEDURE Area tecnica

<i>Sigla</i>	<i>Titolo</i>	<i>Ver.</i>	<i>Data</i>
PG-09	Progettazione preliminare	3	01 07 24
PG-10	Progettazione definitiva	2	15 10 21
PG-11	Progettazione esecutiva	3	01 07 24
PG-12	Controllo e contabilizzazione	2	01 07 24
PG-13	Collaudo finale	2	01 07 24
PG-15	Verifica e validazione dei progetti	6	01 07 24

PROCEDURE Area Amministrativa

<i>Sigla</i>	<i>Titolo</i>	<i>Ver.</i>	<i>Data</i>
PG-31	Gestione risorse finanziarie e piccola cassa	1	15 06 21
PG-32	Redazione bilancio preventivo e consuntivo	1	15 07 21
PG-41	Ciclo Passivo	2	15 10 21

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure citate adottate dall'Azienda.

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:


- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Azienda, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Gestione dei finanziamenti pubblici:

- rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura/delega;

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali qualora non venga utilizzata la procedura di gara "aperta";
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale in base alle previsioni del Codice degli Appalti;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure/deleghe;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Codice Etico e Comportamentale, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e Comportamentale, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


- l'Area Amministrativa effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Risconto. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

Flussi monetari e finanziari:

- l'Area Amministrativa definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- l'Area Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Azienda, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso e autorizzate dal Dirigente gerarchico superiore;
- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le previste modulistiche e adeguatamente approvate.
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico e Comportamentale, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e Comportamentale, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi a livello Dirigenziale;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1.2 **Art. 24 bis** D.Lgs. n. 231/2001 - *Reati informatici e trattamento illecito di dati*

I reati informatici (c.d. “computer crimes”) sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico ovvero di un sistema telematico.

Su impulso della Comunità Europea fu approvata la Legge 23 dicembre 1993, n. 547 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”), con la quale sono state introdotte una serie di nuove figure di reato, accomunate appunto dalla circostanza che le condotte illecite in esse descritte hanno come oggetto o mezzo del delitto un sistema informatico o telematico³⁴.

Nel 2008 la disciplina dei reati informatici è stata nuovamente modificata, con l’approvazione della legge n. 48 recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001. Sono state introdotte, in particolare, significative modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: sanzioni più pesanti per i reati informatici, nuove norme di contrasto alla pedopornografia in rete, sanzioni a carico delle società, maggiori tutele per il trattamento dei dati personali³⁵.

L’Art. 24 bis è stato introdotto dall’articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.


L’art. 24bis del D.Lgs. n. 231/2001 richiama gli articoli 491bis, 615ter, 615quater, 615quinquies, 617quater, 617quinquies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinquies, 640quinquies c.p.:

- Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici. Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria
- Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
- Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici di accesso e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici.
- Art.615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
- Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- Art. 635quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Art.640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.³⁶
- Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

³⁴ <http://deiorecriminalibus.altervista.org> I delitti informatici, definizioni, disciplina, principio di territorialità ed ubiquità ex art. 6 c.p. Valeria Citraro.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Articolo inserito dall’art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1.2.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

ALER VA CO MB BA gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia, il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'ente, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- ANAC;
- INPS;
- SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE.

La disponibilità dei dati degli utenti e dei fornitori in capo ai dipendenti/dirigenti potrebbe dare luogo a eventuali furti di identità

Il reato Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Ente non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.


Le attività a rischio di reato sono di seguito riepilogate:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono: (i) brevetti, disegni; (ii) informazioni riservate di enti pubblici; (iii) informazioni bancarie; (iv) dati di fatturazione o di credito; (v) dati relativi a pagamenti.
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono: (i) essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni; (ii) danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.
- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell'Azienda.
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

6.1.2.2 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001, del Codice di Comportamento, della Politica IT Security adottata dall'Azienda, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica che provvede, previa valutazione dei rischi, ad effettuare l'installazione;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dall'Azienda nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

6.1.2.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Ente si è dotato di un Protocollo per la gestione delle risorse informatiche che costituisce, unitamente al Codice Etico e Comportamentale, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Le policy sono oggetto di periodico aggiornamento ai fini di mantenere una adeguata compliance con le normative cogenti in materia e con le evoluzioni tecnologiche.

Inoltre, l'Ente utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Si integrano infine nel M.O.G. i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di privacy (protezione dei dati personali, secondo la legislazione vigente) previsti dal Documento programmatico per la sicurezza prima e dal GDPR ora.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza informatica (DPS) consentiva all'azienda o al professionista di supervisionare il corretto trattamento e la sicurezza dei dati, così da prevenire ogni perdita, dispersione o violazione e evitare le possibili sanzioni del Garante.

Con il Decreto-legge n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) l'obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali fu soppresso, nell'ottica di una sburocratizzazione e semplificazione dei processi aziendali.


Nonostante ciò, però, la normativa sostanziale in materia di privacy, relativa alle varie misure di sicurezza informatica da adottare, è rimasta immutata, così come le eventuali gravose sanzioni comminate dal Garante della Privacy in caso di inadempimento.

Con l'avvento del GDPR (Regolamento Europeo n. 679/2016, entrato in vigore nel maggio 2018) la situazione si è ulteriormente evoluta. Il GDPR, al suo art. 30, ha introdotto l'obbligo di tenuta di un apposito **Registro dei Trattamenti**.

Con questa disposizione, l'Unione Europea ha imposto ai titolari del trattamento l'obbligo di predisporre un documento che rendiconti le attività in materia di tutela dei dati personali, così da dimostrare di aver adottato tutte le misure prescritte dal Regolamento.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di privacy, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico. Dall'autenticazione con chiavi di accesso si è passati all'autenticazione a due fattori, metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuali. Molto spesso è legato al concetto di out of band authentication: l'uso di più canali per autenticarsi verso un asset. Con l'introduzione di Office 365 come strumento informatico di gestione dei documenti elettronici e delle email, vengono sfruttati un ID, una password e una conferma dell'identità tramite uso di cellulare (chiamata o sms). Un'autenticazione a due fattori viene detta "autenticazione forte" (strong authentication) mentre l'uso di un solo fattore, come una password, viene considerato un'autenticazione debole.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'ente.
- Altre misure tecniche ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.
- Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.


PROCEDURE Sistemi Informativi

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-07	Sito internet	2	16 04 21
PG-14	Gestione dei processi informatici	2	02 08 19

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione della dell'infrastruttura tecnologica

Gestione dell'infrastruttura tecnologica

- sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g. laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale dell'Azienda
- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (malware e virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdf, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- sono previste soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

6.1.3 **Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata.**

L'articolo 24ter, D.Lgs. n. 231/2001 tratta le sanzioni applicabili in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416bis, 416ter e 630 del Codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, modificato dalla L. n. 69/2015.

L'art. 24ter del D.Lgs. n. 231/2001 richiama gli articoli 416, 416bis, 416ter, 630 c.p., art 74 D.P.R. 309/90 e art. 407 c.p.p.:

- Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere.
- Art. 416 bis 1 c.p. Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.
- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere³⁷.
- Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere³⁸.


³⁷ L'art. 416 c.p. rientra in toto nella responsabilità degli enti in virtù del richiamo operato ex L.146/06 "REATI TRASNAZIONALI".

³⁸ Vedasi l'art. 416bis c.p. in combinato disposto con:

Art. 7, D.L. 13.05.1991 n. 152 [PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA]

[I] Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- Art. 74 Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/90) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Art. 407 comma 2, lett. a), numero 5 c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari.
- L. 203/91 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

La Legge 69/2015 ha modificato il reato di cui all'art. 416-bis del c.p. con un inasprimento delle sanzioni penali.

6.1.3.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze. La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.


A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

Con riferimento alle fattispecie di reato dell'associazione per delinquere, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Azienda potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Azienda stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Azienda medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

ALER VA CO MB BA, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

Le attività a rischio reato sono di seguito riportate.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali e immobili di proprietà o in gestione) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT);
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;

In quest'ambito l'Ente mette in atto presidi specifici nel Modello di Organizzazione e Gestione, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

6.1.3.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari dell'Azienda, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;


6.1.3.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Ente, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico e Comportamentale aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Ente, rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, dal relativo Regolamento e, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

Le procedure del Sistema qualità aziendale, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad esempio: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi *tout court* dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale ed attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-33	Gestione affidamenti di importo inferiore a € 40.000	5	16 11 21
PG-38	Appalti e acquisti di importo superiore a € 40.000	5	16 11 21
PG-40	Valutazione dei Fornitori	1	04 03 21

Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda anche ai principi di controllo riportati nel paragrafo relativo ai "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (art. 25 octies).

6.1.4 **Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 - Reati contro la pubblica amministrazione: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

Si tratta di una norma a richiamo diretto dei reati che tipicamente offendono il buon funzionamento, l'imparzialità e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Come già notato, particolarmente in queste fattispecie si evidenziano le diverse qualifiche soggettive coinvolte e punite. Anche qui, come nel precedente art. 24, emergono tre fasce di illeciti con le relative tre fasce di gravità, in ordine di crescente severità delle sanzioni.


L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 richiama gli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis c.p., 323bis c.p.:

- Art. 314 c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili.
- Art. 317. c.p. Concussione³⁹.
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.⁴⁰
- Art. 319bis c.p. Circostanze aggravanti.
- Art. 319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari⁴¹.

³⁹ Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4 l. 26 aprile 1990, n. 86.

⁴⁰ Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

⁴¹ Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art. 319^{quater} c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità⁴².
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione⁴³.
- Art. 322^{bis} c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri⁴⁴. La Legge 8 agosto 2024, n. 112 "Conversione il legge con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2024, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia", ha modificato l'art. 322-bis c.p. con l'introduzione del reato di
- **indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione Europea.**
- **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ABROGATO ex Legge 9 agosto 2024 n. 114 "Modifiche al codice penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"
- Art. 323^{bis} c.p. Circostanze attenuanti
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite
- Art. 314 c.p. Peculato
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.


Soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

⁴² Articolo inserito ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

⁴³ Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

⁴⁴ Rubrica e articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella azione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

La legge Anticorruzione n.3 del 9 gennaio 2019 che ha introdotto nel novero dei reati 231 il traffico di influenze illecite ha inoltre inasprito le sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 del D.Lgs nelle ipotesi in cui sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione da parte di un soggetto apicale.

E' stato inoltre introdotto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione nel caso in cui l'ente si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati ed altre ulteriori ipotesi.

6.1.4.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

ALER Varese svolge un'attività di interesse pubblico per la quale i propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Ente promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente ALER con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute (art. 317 c.p.).


In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

6.1.4.2 Principi generali di comportamento

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della P.A., è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico e Comportamentale aziendale;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ALER VA CO MB BA (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico e Comportamentale aziendale.

I dipendenti ALER VA CO MB BA che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;

- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs 231/01 "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità" e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);

- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;

- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;

- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;


- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Si rimanda, infine, a quanto indicato nel paragrafo riferito ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del D.Lgs 231/2001.

6.1.4.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi S.A.P.).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1.4.3.1 Procedure per stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Ente, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

6.1.4.3.2 Procedure per gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione Lombardia o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente al finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dal Presidente/Amministratore Unico, ai rapporti con gli enti pubblici ed ogni documento in uscita destinato agli stessi, è soggetto al visto da parte del Direttore Generale.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure del sistema qualità, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del "Piano di prevenzione della corruzione".


In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ALER VA CO MB BA ha predisposto un Piano di Prevenzione della Corruzione al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Piano inoltre prevede espressa disciplina degli obblighi in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) e di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs 39/2013 e s.m.i.).


Il responsabile della prevenzione della corruzione collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.

PROCEDURE Tutte le Strutture

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-06	Risorse Umane	1	15 03 21
PG-08	Gestione dei dati patrimoniali e catastali	1	03 05 21
PG-09	Progettazione preliminare	3	01 07 24

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

PG-10	Progettazione definitiva	2	15 10 21
PG-11	Progettazione esecutiva	3	01 07 24
PG-12	Controllo e contabilizzazione	2	01 07 24
PG-13	Collaudo finale	2	01 07 24
PG-14	Gestione dei processi informatici	2	02 08 19
PG-15	Verifica e validazione dei progetti	6	01 07 24
PG-16	Affidamento incarichi ai legali per pratiche di recupero crediti Utenza	1	15 10 21
PG-19	Assegnazione alloggi	1	15 10 21
PG-20	Ampliamento nucleo familiare	1	30 11 21
PG-21	Subentro nell'assegnazione	1	30 11 21
PG-22	Decadenza	0	20 07 16
PG-23	Disdette e rimborso deposito cauzionale	1	15 06 21
PG-24	Anagrafe utenza	1	15 06 21
PG-25	Determinazione – Revisione canone di locazione	1	15 06 21
PG-27	Verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/73	0	30 03 21
PG-28	Contributo di solidarietà	2	15 06 21
PG-29	Verifiche ed accertamenti	1	15 06 21
PG-30	Manutenzione ordinaria	2	01 07 24
PG-31	Gestione risorse finanziarie e piccola cassa	1	15 06 21
PG-32	Redazione bilancio preventivo e consuntivo	1	15 07 21
PG-33	Gestione affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4	19 10 21
PG-34	Risk Based Thinking	2	09 06 21
PG-35	Gestione Sinistri	2	15 10 21
PG-36	Richiesta Consulenze	0	03 04 17
PG-37	Vendite	2	15 06 21
PG-38	Appalti e acquisti di importo superiore a € 40.000	5	16 11 21
PG-39	Formazione del Personale	3	03 05 21
PG-40	Valutazione dei Fornitori	1	04 03 21
PG-41	Ciclo Passivo	2	15 10 21
PG-42	Disdette e sfittanze	3	15 10 21
PG-43	Recupero crediti	1	15 10 21
PG-44	Gestione convenzioni patrimonio comunale	1	03 05 21
PG-45	Rate condominiali	2	03 05 23
PG-49	Cambio Alloggio	0	21 09 19

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1.5 Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 - Reati societari.

I reati societari sono contemplati nell'elenco di quei reati-presupposto che in presenza di talune condizioni possono far derivare una responsabilità penale-amministrativa dell'ente medesimo.

Un aspetto che va segnalato è che la previsione di questi reati non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma nel corpus del diritto privato, ovvero il codice civile.

I reati previsti sono considerati particolarmente gravi, tant'è che la competenza a giudicare è demandata al Tribunale in composizione collegiale.

Per tutti questi reati è prevista – in caso di condanna o di patteggiamento la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

Ulteriore "sanzione" che consegue alla sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio, consiste nella comunicazione – a cura della cancelleria dell'Autorità che ha emesso la sentenza di condanna – all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale i condannati appartengono⁴⁵.


L'art. 25ter richiama gli articoli **2621, 2621bis, 2621ter, 2622, 2623 (abrogato), 2624 (abrogato), 2525, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629bis, 2632, 2633, 2635, 2635bis 2636, 2637, 2638 c.c.** Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61; modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla L. 6 novembre 2012, n. 190; modificato dalla Legge n. 69/2015; modificato dalla D.Lgs. n. 38/2017.

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.
- Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità.
- Art. 2621ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità.
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate. [art. modificato dalla L n. 69/2015]
- Art. 2623 c.c. Falso in prospetto Abrogato⁴⁶.
- Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Abrogato⁴⁷.
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo.
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
- Art. 2629bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

⁴⁵ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2621 c.c.

⁴⁶ Articolo abrogato dall'art. 34 l. 28 dicembre 2005, n. 262.. La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001

⁴⁷ Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati⁴⁸.
- Art.2635bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati⁴⁹.
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". In particolare, la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità dell'Azienda anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:


- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse dell'Azienda nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse dell'Azienda nell'effettuazione dell'illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

6.1.5.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ALER VA CO MB BA, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (ente pubblico economico). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637 c.c.).

⁴⁸ Rubrica e articolo novellati ex *Lege* n. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

⁴⁹ Articolo inserito dall'art.4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'ALER in quanto stazione appaltante possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p. e per effetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2106 (codice dei contratti pubblici).

Pertanto, il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche attraverso il richiamo al regolamento di Contabilità ed alle Procedure Gestionali vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati.
- Gestione dei rapporti con la Regione, con i Sindaci Revisori, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi.
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo.
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno.

Inoltre, possono essere considerate a rischio reato:


- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette all'Ente controllante o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera di approvazione dell'Amministratore Unico.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Tenuta dei Libri Sociali.

6.1.5.2 Principi generali di comportamento

Il personale dell'ALER VA CO M BA, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità espresse nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei sindaci e della eventuale società di revisione (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Collegio dei Revisori;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

L'Ente condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.


6.1.5.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Con riferimento al reato di corruzione tra privati si rimanda ai principi di controllo riportati nella parte relativa alla trattazione dei "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (art. 24 e 25 Dlgs 231/2001)

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dall'Azienda.

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- l'Azienda garantisce l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'Azienda definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Area Amministrativa, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura dell'Area Amministrativa;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- l'Area Amministrativa predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche della Società di revisione e del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alla Società di revisione e al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili dell'Azienda devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati;
- la bozza di bilancio è consegnata, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati all'ODV e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;

6.1.6 **Art. 25 sexies** D.Lgs. n. 231/2001 - *Reati di abuso di mercato*

Art. 187-quinquies TUF - *Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]*


Articolo inserito dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

L'art. 25sexies del D.Lgs. n. 231/2001 richiama gli **articoli 184, 185, 186, 187, 187bis, 187ter** **Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58):**

- Art. 184 D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate. (Sanzioni penali)
- Art. 185 D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato. (Sanzioni penali)
- Art. 186 D.Lgs. 58/1998 Pene accessorie.
- Art. 187 D.Lgs. 58/1998 Confisca.
- Art. 187bis D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate. (Sanzioni amministrative)
- Art. 187ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato. (Sanzioni amministrative)

6.1.6.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Premesso che l'ALER VA CO MB BA non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nell'Ente, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stesso.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management.
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale.
- Operazioni straordinarie.
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico.
- Cause legale rilevanti.
- Tesoreria.
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti.
- Riduzione nel valore degli immobili.
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.


6.1.6.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo. In via generale, a tali soggetti è richiesto di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire all'ente controllante ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.

6.1.6.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Il Direttore Generale e l'Amministratore Unico sono i soli titolari a emettere i comunicati stampa (ed eventuali modifiche).

I comunicati stampa sono predisposti eventualmente dalla Direzione Generale e dalla Presidenza in collaborazione dei responsabili delle Aree eventualmente interessate dal contenuto degli stessi.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.1.7 Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Articolo inserito dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La normativa sanzionatoria in materia di lavoro ha lo scopo di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori e la loro salute nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché a garantire l'adempimento da parte dei datori di lavoro degli obblighi imposti dalla legge.

Tali finalità, del resto, costituiscono la concreta attuazione dei precetti costituzionali contenuti nell'art. 38 Cost. che al primo comma garantisce l'assistenza ai cittadini inabili al lavoro ed al secondo comma dispone esplicitamente che *"i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*.

Inoltre, l'obbligo per i datori di lavoro di prevenire infortuni e malattie professionali si rinviene nell'art. 32 Cost. ove è dichiarato che *"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo"* e nell'art. 2087 c.c. ove è previsto che *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*⁵⁰.

Sicché il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro onde evitare che il prestatore contragga malattie o incorra in infortuni sul lavoro.

Le prescrizioni normative che impongono obblighi a carico del datore di lavoro con finalità di tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori sono numerose e contenute in diverse disposizioni legislative emanate in tempi diversi e spesso carenti di coordinamento.

Per conferire organicità a tale corpo normativo, è intervenuto il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 di attuazione a numerose direttive CE e contenente norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Successivamente con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 si è delegato al Governo il complessivo riassetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tale delega è stata data attuazione con il D.lgs. 9.03.2008, n. 81 (Testi Unico in materia di sicurezza sul lavoro), recante un consistente riordino disciplinare, finalizzato a semplificare e coordinare le disposizioni esistenti in unico testo.


Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni di natura amministrativa (di tipo pecuniario) e sanzioni penali (connesse a violazioni di natura contravvenzionale, punite, in talune configurazioni, anche con l'arresto).

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, introducendo nel corpo del D.Lgs 231/01, con l'art. 9, l'art. 25septies *"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*.

Articolo che ha successivamente subito sostanziali modifiche ad opera dell'art. 300 del D.Lvo 9.4.2008, n. 81.

Le fattispecie in esame si realizzano quando si cagioni per colpa la morte o lesioni gravi o gravissime di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 55, comma II,

⁵⁰ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 696.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'articolo 55 stabilisce quali siano le sanzioni cui va incontro l'Azienda, nella persona del datore di lavoro, qualora mancasse di adeguarsi al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

L'art. 25^{septies} del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 c.p. (Lesioni personali colpose). Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

L'inserimento di tale previsione (operata con l'art. 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) ha sollevato dapprincipio, in sede interpretativa, incertezze quanto alla compatibilità tra l'iscrizione a titolo di colpa del reato e il criterio di imputazione (del reato all'ente) consistente nell' "interesse o vantaggio", di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, apparendo non agevole individuare in capo all'ente un interesse o vantaggio per la morte del lavoratore.

L'*impasse* è stata superata riferendo la valutazione dell'interesse o vantaggio non all'evento, ma alla condotta inosservante delle regole cautelari: in tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass.,S.U., n. 38343/2014)⁵¹.

6.1.7.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ALER VA CO MB BA.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25^{septies}, infatti, nel contesto dell'Ente, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).


In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.

Occorre, inoltre, considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. A questo scopo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale ALER sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

Le attività sensibili individuate sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi aziendali dal personale dell'Azienda;

⁵¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 589 c.p..

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento ai contratti
- appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori e all'operatività nei cantieri


6.1.7.2 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, l'ALER VA CO MB BA ha adottato il Protocollo in materia di salute e sicurezza, conforme ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/08, con definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, i seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") dell'Azienda;
- al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub – Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dall'Azienda, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- ai soggetti di volta in volta designati dall'Azienda o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dall'Azienda;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dell'Azienda, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

6.1.7.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione


Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza

ALER VA CO MB BA ha conseguito la certificazione UNI CEI EN ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro", uno strumento riconosciuto a livello internazionale con l'obiettivo di conseguire una gestione operativa e preventiva circa i rischi presenti nelle attività e nei processi organizzativi, che possono causare danni al personale, al patrimonio e all'immagine dell'azienda.

Questo percorso, presente in Azienda già da alcuni anni, evidenzia come ALER sia costantemente impegnata nel rispetto della normativa e degli accordi a tutela dei diritti dei lavoratori, compreso l'ambiente, la salute e la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'implementazione del sistema qualità e del sistema SSL, in un processo di miglioramento continuo delle prestazioni erogate.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard UNI CEI EN ISO 45001:2018.


- diffondere all'interno dell'Azienda la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno dell'Azienda le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte dell'Azienda, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e *best practice* affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; (b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali dell'Azienda deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6.1.8 **Art. 25octies D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

L'art. 25octies del D.Lgs. 231/2001 richiama gli articoli 648, 648bis, 648ter, 648ter.1 c.p.:

- Art. 648 c.p. Ricettazione.
- Art. 648bis c. p. Riciclaggio.
- Art. 648ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Art. 648ter.1. c.p. Autoriciclaggio.

Sono delitti contro il patrimonio

La ricettazione si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Il riciclaggio si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.


Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p., consiste nel fatto di chiunque che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis (ricettazione e riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648 ter co. 1)

Il delitto di "Auto riciclaggio" è stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Auto riciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01, che quindi a far data dal 01/01/2015 tiene in considerazione anche questo nuovo reato.

L'auto riciclaggio è il reato commesso da chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione (anche in concorso) di un delitto non colposo e, in tal modo, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

6.1.8.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Ad una prima analisi del reato di autoriciclaggio si può desumere che i presidi già validi per il contrasto ai reati di ricettazione e riciclaggio possono essere utili anche per prevenire questo nuovo reato.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Inoltre, anche i presìdi previsti per il contrasto dei reati di natura societaria, in particolare quelli relativi alla predisposizione del bilancio, possono rappresentare validi strumenti per la prevenzione del reato in oggetto.

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati dall'ALER VA CO MB BA, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia, ALER VA CO MB BA non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs 231/07 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come l'ALER VA CO MB BA, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e relativo regolamento di attuazione, che contiene disposizioni cautelative come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare, la normativa sugli appalti prevede una serie di verifiche svolte dall'ALER, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...) dedicati"*. Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presìdi di controllo da parte delle figure interne preposte.


In particolare, è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ALER VA CO MB BA):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo all'ALER VA CO MB BA, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa: per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, si fa riferimento alle limitazioni

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i. e all'installazione di POS per limitare al massimo l'incasso tramite contanti degli affitti.

- Gestione della contabilità generale
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio
- Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-27	Verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/73	0	30 03 21
PG-31	Gestione risorse finanziarie e piccola cassa	1	15 06 21
PG-32	Redazione bilancio preventivo e consuntivo	1	15 10 21
PG-33	Gestione affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4	19 10 21
PG-37	Vendite	2	15 06 21
PG-38	Appalti e acquisti di importo superiore a € 40.000	4	19 10 21
PG-40	Valutazione dei Fornitori	1	04 03 21
PG-41	Ciclo Passivo	2	15 10 21
PG-43	Recupero crediti	3	15 10 21

6.1.8.2 Principi generali di comportamento


Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari dell'Azienda, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

6.1.8.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dall'Azienda.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi quando non effettuata con procedure di gara aperta;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale in base ai criteri e prescrizioni del D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti);
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure/deleghe;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Codice Etico e Comportamentale, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

Flussi monetari e finanziari:

- l'Area Amministrativa ha la responsabilità definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- l'Area Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area Amministrativa dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Amministrativa effettua controlla periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- l'Area Amministrativa può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- l'Area Amministrativa predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni delle carte di credito da parte dei soggetti dotati di idonea autorizzazione all'utilizzo;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:


- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Generale;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

6.1.9 **Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari**

Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ha previsto sanzioni pecuniarie per i seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2- bis;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis;
- occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10,
- sottrazione fraudolenta al pagamento
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

La loro esclusione dal novero 231 aveva da sempre sollevato perplessità, soprattutto in relazione alla loro natura ontologica: trattasi infatti di reati strettamente correlati alle patologie della vita dell'ente. Si pensi alla natura del contesto societario segnato dalla sostanziale coincidenza tra ente e contribuente, ai fini delle norme tributarie. Quindi, a differenza degli altri reati presupposto – che possono essere compiuti anche a

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

vantaggio del singolo e per i quali deve essere dimostrato l'interesse-vantaggio dell'ente – la commissione dei reati tributari nello specifico contesto societario **appare strettamente finalizzata a garantire un beneficio all'ente, nella sua veste di contribuente.**

Per quanto attiene i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione la configurabilità della responsabilità dell'ente è sottoposta però all'ulteriore condizione che essi siano commessi:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'IVA e
- per un importo superiore a dieci milioni di euro

La scelta del legislatore di provvedere ad integrare i reati tributari nell'ambito del D. Lgs 231/2001 deriva dal fatto che la condotta di tali reati tributari, se imputabile ad un soggetto appartenente alla struttura organizzativa dell'ente (apicale o subordinato), può integrare già di per sé il criterio oggettivo richiesto per l'applicazione del D.lgs 231/2001 del fine di vantaggio o interesse dell'ente (e non di terzi o del singolo), in quanto è evidente che il profitto materiale delle attività di dichiarazione fraudolenta, evasione fiscale, sottrazione al pagamento d'imposte, occultamento o distruzione di documenti contabili, si rinviene senza dubbio nel risparmio d'imposta da parte del contribuente (in questo caso, l'ente). Invero, prima di tale intervento legislativo, i reati tributari potevano potenzialmente rientrare della disciplina del D.Lgs. 231/2001 in quanto possibili reati presupposto rispetto ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

L'apparato sanzionatorio 231 previsto per la commissione dei reati tributari ha innanzitutto natura pecuniaria, secondo il modello delle quote a importi variabili.

Oltre alla sanzione pecuniaria, all'ente potranno essere comminate anche più sanzioni interdittive, quali:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi.


Oltre ciò, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 231/2001, all'ente potrà essere anche comminata la confisca del prezzo o del profitto del reato. Quest'ultima sanzione potrà certamente spiagare effetti molto significativi con riferimento ai reati tributari, soprattutto se si tiene conto che anche il cd. risparmio di spesa rientra nella nozione di profitto confiscabile.

Tuttavia, occorre precisare che, per poter ascrivere la responsabilità alla persona giuridica, occorre l'integrazione di una sua condotta colposa, ovvero la configurazione di una "colpa di organizzazione", che sussiste qualora la persona giuridica non predispone un modello di organizzazione e gestione adeguato alla propria realtà e idoneo a prevenire in concreto la realizzazione delle fattispecie di reato di cui al D.lgs 231/2001; inoltre, il modello organizzativo deve prevedere un efficace sistema di controllo del pieno rispetto del modello stesso, al fine di ritenersi effettivamente applicato.

6.1.9.1 Configurabilità dei reati nel contesto ALER

Il rischio che possano commettersi illeciti tributari è presente nell'azienda in quanto la stessa segue le regole fiscali delle società di capitali.

È stata effettuata una valutazione delle attività e delle aree dell'azienda a maggiore rischio fiscale, che ha permesso di individuare e comprendere i processi e l'organizzazione interni.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Inoltre, in un'ottica di prevenzione, *condicio sine qua non*, è l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un altrettanto efficace sistema gestionale, sia l'implementazione di un controllo strutturato che miri a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che possono dare luogo a conseguenze di natura tributaria, attraverso la definizione di ruoli e responsabilità formalizzati ed adeguatamente segregati. Queste prescrizioni sono state adottate attraverso l'adozione del sistema contabile regionale Sireal e l'attribuzione di ruoli fiscali differenziati.

In quanto dal quadro normativo emerge l'importanza, per l'ente, di adottare (e, soprattutto, di saper attuare) un funzionale modello organizzativo che funga da "scudo" per essere "compliant" con il D.Lgs. 231/2001, idoneo ad impedire la commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies, in quanto tali reati, per la loro natura e per i requisiti necessari alla loro configurazione, possono essere riferiti all'ente, oltretutto alla persona fisica, più "facilmente" rispetto a reati presupposto di altra natura, essendo implicito nella commissione di tali reati il conseguimento di un profitto.

L'azienda ha nel regolamento di contabilità e nelle procedure dell'area amministrativa i primi presidi per l'attenuazione del rischio di commissione di reati tributari; le operazioni che portano alla quantificazione del corretto carico fiscale e alla riduzione del rischio di operazioni fraudolente è dato dalla presenza della società di revisione che attua il controllo contabile, del collegio sindacale che vigila sull'adeguatezza dell'organizzazione e dell'organismo di vigilanza.

Le procedure in essere prevedono:

- **La gestione dei fornitori**, inclusa la dimostrazione della loro capacità di garantire le prestazioni concordate e il loro inserimento nelle logiche della supply chain.
- **La gestione dei clienti**, inclusa la gestione di filiera e l'accertamento della corrispondenza tra intestatari delle fatture e destinatari della prestazione.
- **Il legame** tra contabilità, redazione di bilancio e determinazione delle imposte.
- **La qualificazione delle operazioni concluse** anche quando queste non trovino riscontro nelle fatture o in documenti analoghi.


6.1.9.2 Principi generali di comportamento

In via generale, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei "Destinatari" del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs.231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divelarlo.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo a carico dei Destinatari" di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dall'Azienda, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

3. assicurare il regolare funzionamento dell'azienda e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;


5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge. Data la stretta correlazione della materia tributaria con la concreta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, anche ai fini della presente Parte Speciale, in relazione ai suddetti comportamenti si rimanda anche alle prescrizioni già contenute nell'ambito dei Reati Societari.

Inoltre, ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo relativo ai Reati Societari, per quanto di specifica pertinenza alla prevenzione dei reati tributari, sempre in relazione ai suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- con riferimento al precedente punto 2 :
 - a) interpretare la normativa tributaria vigente in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con lo spirito delle leggi in vigore;
- con riferimento al precedente punto 3 :
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione ;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - a) effettuare operazioni che, anche solo potenzialmente, siano idonee a provocare una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- con riferimento al precedente punto 5 :
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria;
 - b) esporre nelle predette dichiarazioni fiscali e trasmettere all'Amministrazione finanziaria fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
 - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

6.1.9.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Si evidenziano i principi applicativi dei comportamenti di cui sopra in relazione a tutte le tipologie dei reati tributari disciplinate dalla presente Parte Speciale, che ALER VARESE A. attua e che costituiscono i protocolli di decisione e controllo operativi nell'ambito delle diverse attività sensibili.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

In particolare, l'Azienda, con riferimento alle attività sensibili sopra individuate, ha assegnato le seguenti responsabilità, rispondendo a criteri di segregazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità, al fine di consentire un efficace monitoraggio.

È compito dell'Area Amministrativa;

- acquisire i documenti fiscali (fatture elettroniche) inviate dai fornitori e far verificare al responsabile della gestione del contratto/rapporto con il fornitore la corrispondenza tra fattura, merce o servizio ricevuto ed ordine inviato;
- effettuare le necessarie registrazioni dei documenti fiscali ricevuti dai fornitori per le operazioni di acquisto e/o emessi per le operazioni di vendita;
- gestione delle attività di contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti;
- effettuare periodicamente la riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
- monitorare l'utilizzo delle carte di credito che prevedono l'addebito su conto corrente aziendale;
- nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bilancio Civilistico nel rispetto della legislazione italiana, pianificare le attività necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione della prima bozza di bilancio da presentare all'Amministratore Unico, alla Società di Revisione e al Collegio sindacale,
- provvedere alla predisposizione di uno specifico documento contenente il calcolo dell'accantonato delle imposte dovute per l'anno di riferimento da presentare, unitamente alla prima bozza di bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rendiconto finanziario all'approvazione del Presidente e Amministratore Unico;
- provvedere alla verifica della corretta identificazione, nella dichiarazione fiscale, del soggetto firmatario;
- verificare la conformità della dichiarazione effettivamente presentata (che può essere scaricata tramite il canale Entratel), con la copia cartacea conservata agli atti dell'Azienda;
- verificare la corretta apposizione delle firme autografe previste (legale rappresentante, ed eventualmente collegio sindacale o revisore legale, intermediario incaricato della trasmissione), sulla copia cartacea che resta agli atti dell'Azienda;
- previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

6.2 Livelli di rischio medio/basso e basso


6.2.1 **Art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

6.2.2 **Art. 25-octies.1, comma 2 D.Lgs. 231/2001 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Articoli introdotti dal D.Lgs 184/2021.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsificati o alterati carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi";
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo; 3 .frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)


Tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Sono stati introdotti dal D.L. 10.08.2023 n 105. anche i reati di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.):

- Il nuovo reato presupposto di cui all'art. 512 – bis c.p. introdotto dal D.L. 10.08.2023 n 105 (*chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter*), presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria: • fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; • da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

6.2.2.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

I casi in cui l'Azienda utilizza mezzi di pagamento diversi dal contante (transazioni on line, carte di credito di e di debito) rivela che le operazioni in questione in uscita sono numericamente molto limitate e che il volume del loro valore è contenuto.

Le procedure di rilascio delle carte di credito/debito/prepagate e il loro utilizzo mitiga i rischi di utilizzo fraudolento.

Analizzati i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari quali la riscossione di importi dovuti mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come carte di credito, di debito o prepagate, che sono assolutamente residuali rispetto a canali diversi (pagamento bollettini, mav, postali tramite istituti di credito/poste, banche on line), si può ritenere che i reati previsti nelle fattispecie sopradescritte comportino un rischio decisamente contenuto in termini di effettivo accadimento nell'ambito della realtà aziendale.

Il regolamento di piccola cassa prevede che la stessa sia rilasciata solo per alcune figure apicali e per gli acquisti urgenti da effettuare on line da parte dell'Ufficio Appalti e Acquisti

Attualmente viene gestita dall'azienda una sola carta di credito prepagata in dotazione ad un dipendente dell'ufficio Appalti ed Acquisti che viene utilizzata solo per acquisti on line di carattere urgente e una carta di credito in dotazione al Presidente per i pagamenti delle spese di trasferta.


L'autorizzazione alla spesa tramite utilizzo della carta di credito per gli acquisti dell'Ufficio Appalti e Acquisti è normata dalla procedura di gestione della "piccola cassa" e l'iter autorizzativo per l'acquisto è identico a quello previsto per altri acquisti pagabili tramite l'emissione del consueto mandato di pagamento.

Gli addebiti tramite carta di credito della carta in uso al Presidente generano un "provvisorio" di uscita che deve essere successivamente regolarizzato con emissione di mandato di pagamento.

Per quanto attiene i pagamenti in ingresso, l'azienda, per evitare la gestione del contante in caso di utenti che vogliono regolarizzare le proprie posizioni (sostanzialmente trattasi di utenti morosi che devono effettuare pagamenti per rientrare dai propri debiti) ha istituito alcune postazioni POS presso le UOG. Tali pagamenti transitano sul conto correnti dedicati (sottoconti del conto di tesoreria).

Gli utenti hanno possibilità di effettuare i pagamenti dei bollettini MAV/postali/ canali bancari/postali.

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-12	Controllo e contabilizzazione	1	15 10 21
PG-31	Gestione risorse finanziarie e piccola cassa	1	15 06 21
PG-40	Valutazione dei Fornitori	1	04 03 21
PG-41	Ciclo Passivo	2	15 0 21

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.2.3 **Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di violazione del diritto d'autore.**

La legge n. 99 del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia ha inserito tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Ai sensi dell'art. 1 citata legge e successive modifiche ed integrazioni sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sono altresì protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'art. 4 della legge sul diritto d'autore ampliando il campo delle opere protette include le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Sono invece escluse da ogni forma di protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali dello Stato, delle Regioni, della Unione Europea, etc.


L'art. 25novies del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli art. 171 comma I lett a) *bis*, 171 comma III, 171*bis* comma I, 171*bis* comma II, 171*ter*, 171*septies*, 171*octies*, 174*quinqies* Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio":

- Art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171*bis* L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171*ter* L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171*septies* L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171*octies* L. 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 174*quinqies* L. 22 aprile 1941, n.633


La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Specificamente i reati di cui trattasi trattano della:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

6.2.3.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte dall'ALER VA CO MB BA, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, che in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co.1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Ente ha predisposto apposite *Policy per la gestione delle risorse informatiche* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.

6.2.4 **Art. 25decies D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

In via generale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia è dedicato il Titolo terzo del Libro secondo del Codice penale suddiviso in tre distinti capi:

Capo I - *Dei delitti contro l'attività giudiziaria* (art. 361 - 384).

Capo II - *Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie* (artt. 385 - 391).

Capo III - *Della tutela arbitraria delle private ragioni* (artt. 392 - 401).

L'amministrazione della giustizia è il potere statale avente per oggetto il mantenimento, l'accertamento e l'attuazione del diritto⁵².

La dottrina distingue tra reati che offendono l'amministrazione della giustizia in senso oggettivo e cioè l'attività tipica del potere giudiziario (categoria alla quale appartengono i reati che ledono il retto funzionamento della funzione giudiziaria) e reati che offendono l'amministrazione della giustizia in senso soggettivo e cioè il complesso dei soggetti investiti della funzione giurisdizionale (categoria che ricomprende i reati che ledono il prestigio dei soggetti investiti di detta funzione)⁵³.

Si viene così a delineare il concetto di "*amministrazione della giustizia*", almeno ai fini della tutela penale, ed il concetto stesso finisce col comprendere tutti i comportamenti che, in qualche modo, abbiano una certa attinenza con lo scopo ultimo della giustizia⁵⁴.

Il D.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25decies.

L'art. 25decies del D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 377bis c.

- Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

6.2.4.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER


Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Ente stesso.

Tale fattispecie di reato è stata, quindi, disciplinata attraverso specifiche previsioni all'interno del Codice Etico e Comportamentale aziendale che vieta espressamente a tutti i soggetti dell'organizzazione comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi all'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altra utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

⁵² Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 147.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Tali previsioni sono estese anche ai consulenti legali esterni i quali, all'atto del conferimento del loro incarico, sono tenuti a sottoscrivere il medesimo Codice Etico.

Le attività sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi

6.2.4.2 Principi generali di comportamento

L'azienda condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Azienda, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Azienda.

6.2.4.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'azienda ha definito i ruoli e le responsabilità nelle singole fasi di gestione del contenzioso, dalla nomina dei legali incaricati di assisterla nella fase di giudizio.

6.2.5 **Art. 25undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali.**


Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116; modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68.

La disciplina di diritto penale in materia di reati ambientali (c.d. eco-reati), prevista sia dal codice penale che dalla normativa speciale di settore (in particolare Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – cosiddetto Testo Unico dell'ambiente o Codice Ambientale) è posta fondamentalmente a tutela della funzione sociale di protezione dell'ambiente e delle sue risorse.

L'intenzione del legislatore è quella di sanzionare in modo efficace, evitando in particolare i rischi della prescrizione per i casi più eclatanti e mediatici (si pensi, ad esempio, al processo Eternit), i pericoli concreti ed i danni che l'ambiente subisce.

Parallelamente, tuttavia, si riconosce che ove le violazioni contravvenzionali non siano concretamente in grado di ledere il bene giuridico ambientale (essendo spesso costruite come reati-ostacolo che anticipano la tutela a profili formali quali, ad esempio, il possesso di particolari autorizzazioni) l'interesse pubblico è soddisfatto nell'eliminazione delle violazioni mediante il rispetto di alcune prescrizioni specifiche ed il pagamento di una sanzione pecuniaria in via amministrativa.

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema offerta dall'odierno ordinamento penale prevede in via preventiva la formulazione codicistica di fattispecie costruite come reati di pericolo - la maggior parte dei quali si trova ad oggi collocata nel nuovo Titolo VIbis del codice penale, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente",

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

introdotto con la Legge n. 68 del 22.05.2015 - i quali vanno a completare ed a rafforzare i precetti collocati nella normativa extrapenale.

La normativa contenuta nella legge n. 68 del 2015 si pone quale inasprimento della lotta contro l'inquinamento ambientale e contro tutte le forme in cui esso si manifesta, sempre nell'ottica della tutela della pubblica incolumità, ossia di un numero indeterminato di persone che potrebbero risultare offese anche in maniera grave da questo tipo di eventi.

Nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 l'art 25undecies, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale obbliga gli Stati membri ad introdurre nei loro ordinamenti penali alcune fattispecie di reato con lo scopo di rendere più efficace la tutela dell'ambiente.

Detta legge ha inserito nel catalogo dei reati – presupposto dalla cui sussistenza dipende la responsabilità amministrativa dell'ente, i reati ambientali.

L'art 25undecies è stato successivamente modificato dal D.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 e, più recentemente dalla Legge n. 68 del 22.05.2015 la quale, anche e sempre in attuazione della risalente Direttiva 2008/99/CE, ne ha profondamente riscritto il contenuto.

Più precisamente, con la l. 68/2015 si è provveduto ad inserire nel corpo del D.lgs. 231/2001 alcune delle nuove figure delittuose contenute nel Titolo VIbis della Parte speciale del codice penale che prevedono e puniscono le forme di aggressione più gravi dell'ecosistema, quali, ad esempio, l'inquinamento ed il disastro ambientale.

Non a caso, il nuovo art. 25undecies del Decreto Legislativo 231 del 2001 introduce espressamente la perseguibilità dell'ente per dette fattispecie criminose (oltre ad altre norme del c.p. richiamate dallo stesso art. 25undecies).

All'esito di questa riforma, che ha integrato e superato la precedente varata con il D.lgs. 121/2011, l'articolo 25undecies ha cambiato profondamente volto, allargando significativamente il suo perimetro⁵⁵.


Infatti, le originarie lettere a) e b) del primo comma sono state dislocate nelle lettere f) e g) mentre i nuovi e più gravi reati ambientali di recente conio sono stati collocati in apertura nelle lettere precedenti, peraltro con cornici edittali congruamente più elevate in ragione del loro più marcato disvalore lesivo.

L'art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001 richiama **gli articoli 452bis, 452quater, 452quinques, 452sexies, 452octies, 727bis, 733bis c.p., articoli 1, 2, 3bis e L. n. 150/1992, articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279 D.lgs. 152/2006, articoli 8, 9 D.lgs. n. 202/2007, art. 3 L. n. 549/1993:**

I richiami contenuti nell'art. 25undecies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sono articolati in maniera complessa e abbinati ad un altrettanto intricato sistema sanzionatorio che coniuga quasi in tutte le ipotesi di violazioni sia la sanzione pecuniaria per quote sia quella interdittiva.


Si noti, ancora una volta, come le sanzioni previste per questi illeciti siano particolarmente severe in considerazione del fatto che i beni giuridici tutelati sono di particolare importanza e delicatezza. Tale impianto sanzionatorio mira a porsi quale deterrente forte e impositivo contro ogni pregiudizio arrecabile all'ambiente naturale e alle risorse ecologiche di ogni tipo. Nell'ordine si riportano i richiami al Codice Penale (al nuovo Titolo VIbis), alla Legge n. 150 del 07.02.1992 (artt. 1, 2, 3bis - il quale, a sua volta, rimanda alle violazioni di cui al Titolo VII, Capo III del Codice Penale in materia di falsità degli atti – ed art. 6), all'art.

⁵⁵ "Il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di razionalità inesistente" Giuseppe Amarelli, p. 24.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

3 comma VII della Legge n. 549 del 28.12.1993, agli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 ed, infine, i richiami agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 202 del 06.11.2007.


- Art. 452bis c.p. Inquinamento ambientale.
- Art. 452quaterc.p. Disastro ambientale.
- Art. 452quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.
- Art. 452sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
- Art. 452octies c.p. Circostanze aggravanti.
- Art. 727bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- Art. 733bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- Richiami alla **Legge n. 150 del 07.02.1992** in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.
 - Art. 1, commi I e II, L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.
 - Art. 2, commi I e II, L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.
 - Art. 3bis L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.
 - Art. 6 L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.
- Richiami alla **Legge n. 549 del 28.12.1993** in materia di misure di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.
 - Art. 3, commi VI e VII Legge n. 549 del. 28.12.1993
 - Richiami al D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 in materia di sanzioni penali per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.
 - Art. 137, commi II, III, V D.Lgs. 152/2006 Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione).
 - Art. 137, comma XI, D.Lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).Le disposizioni normative richiamate all'art. 137, comma XI, del D.Lgs. n. 152/2006 sono:
 - Art. 103 Scarichi sul suolo.
 - Art. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
 - Art. 137, comma XIII, D.Lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili).
 - Art. 256, commi I, III, V e VI del D.Lgs. n. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
 - Art. 257, commi I e II, D.Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti.
 - Art. 258, comma IV, secondo periodo D.Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
 - Art. 259, comma I, D.Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti.
 - Art. 260, commi I e II, D.Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
 - Art. 260bis, commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII D.Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
 - Art. 279, commi II e V, D.Lgs. 152/2006 Sanzioni.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


- Richiami al D.lgs. n. 202 del 6.11.2007. Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228).
 - Art. 8, commi I e II, D.lgs. n. 202/2007 Inquinamento doloso.
 - Art. 9, commi I e II, D.lgs. n. 202/2007 Inquinamento colposo.

Più specificamente le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei imiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
 - Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
 - Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
 - Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);
 - Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4);
 - Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
 - Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
 - Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
 - Reati previsti dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente":
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
- Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 interviene sull'art. 25-undecies, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.


In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

6.2.5.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Tenendo conto delle attività svolte dall'Ente sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale).*
 - Le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5).* L'Ente per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137).*
 - L'Ente per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto. Lo smaltimento dei liquami derivanti dallo spurgo pozzi neri è effettuato tramite ditte specializzate individuate tramite procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e la loro partecipazione è vincolata al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'attività. Vengono, in ogni caso, richiesti i

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- documenti probatori per la verifica delle attività di smaltimento effettuate (es Formulari);
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).*
 - Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
 - *Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6), Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7, e 8).*
 - Queste ultime fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità, oppure essendo riferiti alla normativa SISTRI non applicabili all'azienda, non trovano riscontro con l'attività svolta dall'ALER.

In relazione ai reati di più recente introduzione nel catalogo 231, riferiti alla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta dall'Azienda.

Tra i reati configurabili al contesto dell'Azienda possono, invece, rientrare i seguenti:

- *Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).*
- *Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006).*
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).*
- *Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).*


I reati in oggetto possono riguardare non tanto le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale (per la quale non vigono obblighi particolari in materia di gestione dei rifiuti), quanto le attività che coinvolgono il personale della stessa nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.P., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Nel primo caso occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo (nella sede sociale). Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento.

Lo smaltimento di rifiuti pericolosi come, ad esempio, toner esausti di stampanti, lampade al neon, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, sono effettuate tramite ditte specializzate.

Nel secondo caso, per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

A questo scopo l'ALER inserisce, all'interno dei Capitolati d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione al reato di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati*).

Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Ente è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006. In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza chiunque ne venga a conoscenza, R.U.P., D.L. ed ogni altra figura tecnica aziendale, che opera nel cantiere è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva al vertice aziendale ed all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.


Le attività sensibili sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti anche tramite società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività di cantiere anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;
- gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva;
- attività legate alla gestione e manutenzione tramite società terze degli impianti che producono sostanze lesive dell'ozono stratosferico (impianti di climatizzazione invernale/estiva)

6.2.5.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dall'Azienda, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate anche tramite società terze appaltatrici;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali l'Azienda possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

6.2.6 **Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**


I reati applicabili compresi nell'articolo 25 duodecies sono di due fattispecie molto diverse tra loro:

- Articolo 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Con riferimento all'esposizione di Aler al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la fattispecie di reato risulta applicabile in caso di assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero di provenienza extra UE sprovvisto di permesso di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato o revocato.

Questa fattispecie di reato non appare ipotizzabile in modo diretto in una realtà come quella di Aler che in fase di assunzione prevede regolamenti e procedure di assunzione e in fase di gestione del personale prevede appositi presidi di verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno.

Aler risulta esposta a questa fattispecie di reato per le attività affidate a soggetti esterni che potrebbero essere a loro volta esposti al reato come le ditte che effettuano i lavori di realizzazione recupero o manutenzione del patrimonio.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


Sarebbero pertanto potenzialmente imputabili indirettamente ad Aler le responsabilità connesse all'assenza di procedure che prevedono una forma di monitoraggio operativo, vigilanza e controllo sulle attività affidate in appalto, che facciano da esimente per la responsabilità in qualità di appaltatore.

Per quanto attiene le ipotesi di reato ex articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine, che punisce il favoreggiamento delle migrazioni clandestine, potrebbe ricondursi ad una non corretta gestione delle assegnazioni degli alloggi che favorisce la permanenza di un inquilino straniero illegale nel Paese.

A tal proposito è importante precisare che le modalità di accesso e decadenza ad un alloggio SAP, come anche le modalità di gestione dei condomini, le procedure di morosità e sfratto sono regolate da apposita normativa cogente che trova applicazione nelle procedure del Sistema Gestione Qualità pertanto, in riferimento alle sopraindicate la commissione del reato sarebbe possibile solo con un'illusione fraudolenta delle regole operative definite nelle procedure.

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-06	Risorse Umane	1	15 03 21
PG-19	Assegnazione alloggi	1	15 10 21
PG-20	Ampliamento nucleo familiare	1	30 11 21
PG-21	Subentro nell'assegnazione	1	30 11 21
PG-22	Decadenza	0	20 07 16
PG-23	Disdette e rimborso deposito cauzionale	1	15 06 21
PG-24	Anagrafe utenza	1	15 06 21
PG-25	Determinazione – Revisione canone di locazione	1	15 06 21
PG-37	Vendite	2	15 06 21
PG-40	Valutazione dei Fornitori	1	04 03 21
PG-41	Ciclo Passivo	2	15 10 21
PG-42	Disdette e sfittanze	3	15 10 21
PG-43	Recupero crediti	1	15 10 21
PG-49	Cambio Alloggio	0	21 9 19

6.3 Livelli di rischio basso ma in astratto non configurabili/applicabili ad ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.3.1 **Art. 25bis D. Lgs n. 231/2001** Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo inserito dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99; modificato dalla D. Lgs. 125/2016.

L'art. 25bis del D.Lgs. n. 231/2001 richiama gli articoli **453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.**

- Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
- Art. 454 c.p. Alterazione di monete.
- Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
- Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
- Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
- Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni⁵⁶.
- Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi⁵⁷.

Il codice penale del 1930 dedica alla materia dei delitti di falso il Titolo settimo del suo secondo Libro.

In questa sede compare, altresì, l'esplicita menzione della fede pubblica.

All'interno di tale titolo, poi, ne viene operata una suddivisione sulla base di un ulteriore criterio: si tratta dell'oggetto materiale sul quale, in modo diretto o indiretto, le rispettive ipotesi di falsità cadono.

Per tale via si snoda la seguente ripartizione:


Va preliminarmente precisato che esistono ulteriori ipotesi di falso non ricomprese in questo Titolo, perché la loro integrazione va ad intaccare beni giuridici diversi da quello della fede pubblica, la protezione dei quali risulta assorbente e, pertanto, prevalente, rispetto a quest'ultima.

Così, a titolo di esempio, sono allocate nel Titolo relativo ai delitti contro l'Amministrazione della giustizia le figure del falso giuramento (art. 371 c.p.), delle false informazioni al pubblico ministero (art. 371bis c.p.), delle false dichiarazioni al difensore (art. 371ter c.p.), della falsa testimonianza (art. 372 c.p.), della falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.); nonché quelle della simulazione di reato (art. 367 c.p.) e della calunnia (art. 368, comma 1, c.p.), le quali, nella loro forma c.d. diretta, si radicano pur sempre – rispettivamente – sulla falsa affermazione che sia "avvenuto un reato" e sulla falsa incolpazione di un soggetto che si "sa innocente"⁵⁸.

⁵⁶ Articolo riformulato dalla L.23 luglio 2009, n. 99.

⁵⁷ Articolo riformulato dalla L.23 luglio 2009, n. 99.

⁵⁸ Manuale di diritto penale - Parte generale - F. Mantovani - 2002 - p. 316.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Quanto all'interesse tutelato dalle fattispecie in esame, l'orientamento prevalente lo individua nella pubblica fede, da intendersi come *"la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico"*⁵⁹.

La Relazione di accompagnamento al codice penale la definisce come *"la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante"*.

Sul concetto di fede pubblica, tuttavia, si è molto disquisito: autorevole dottrina l'ha definita come *"la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico"*⁶⁰.

Ritenendo eccessivamente indeterminato tale interesse, altra dottrina afferma che l'oggetto giuridico di tutti i reati di falso è la genuinità e la veridicità dei mezzi di prova: questa è la definizione fornita dalla c.d. teoria processuale, per la quale l'unico bene giuridico veramente leso sarebbe da trovare nell'effettività dell'oggetto di prova fornita dagli oggetti presi in considerazione dalle norme in esame.

La dottrina più recente fornisce un'interpretazione diversa: i reati contenuti nel Titolo VII del Libro II del c.p., offendendo il bene giuridico della fede pubblica, sono esempio di illeciti c.d. plurioffensivi (al pari dei reati contro la Pubblica Amministrazione ad esempio) offendendo in concreto due interessi da individuarsi nella fiducia e nella sicurezza nelle relazioni giuridiche (ossia la fede pubblica in senso stretto) e nell'interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova⁶¹.

Secondo questa teoria della plurioffesività appena illustrata, i reati in esame contengono condotte che, quando poste in essere, ledono in prima battuta la fiducia e la sicurezza nelle relazioni giuridiche; ulteriormente lo scopo finale di tale condotte già illecite è l'ulteriore offesa all'interesse specifico che è garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova.

Sulla definizione e qualificazione della fede pubblica si è divisa anche la giurisprudenza, evidenziando, da un lato, il carattere di interesse pubblico contenuto nel concetto di fede pubblica e, dall'altro, il valore ambivalente dell'offesa in esame, in quanto essa avrebbe risolto pubblico nella lesione alla fiducia e alla sicurezza nelle relazioni giuridiche ed economiche e risolto individuale nella singola lesione attribuibile ad uno specifico documento.

La diversa qualificazione attribuita al concetto di fede pubblica ha evidenti conseguenze in ambito processuale, soprattutto con riguardo all'individuazione del danneggiato e/o della persona offesa.

Sul punto, precisamente in tema di legittimazione ad opporsi alla richiesta di archiviazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte, è stata investita della questione nei seguenti termini: se i delitti contro la fede pubblica tutelino l'interesse pubblico e solo di riflesso l'interesse del singolo al quale, di conseguenza, non verrebbe riconosciuta la qualità di persona offesa, oppure, in quanto reati plurioffensivi, tutelino anche la sfera giuridica del soggetto (denunciante-danneggiato) nei cui confronti il documento o la falsa dichiarazione vengano fatti valere, soggetto che, in tal caso, sarebbe legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione⁶².


Alla base del primo orientamento, quello di carattere pubblico, vi è la nozione di fede pubblica come bene immateriale a carattere collettivo che fa capo all'intera collettività non personificata, a tutti i cittadini ed a

⁵⁹ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 264.

⁶⁰ G. Fiandaca, Diritto Penale - Parte Speciale, p. 460.

⁶¹ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 264.

⁶² Cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 46982 del 25.10.2007.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

ciascuno non *utisingulus* ma *uticivis*: il danno sociale del falso si concreta e si manifesta esclusivamente nella c.d. *immutatio veri* mentre nessun rilievo, ai fini della sua illiceità, ha l'interesse del soggetto danneggiato in concreto dal falso, il quale non essendo titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, non è, con riferimento al problema che in questa sede rileva, persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Per converso, le conclusioni appena esposte non sono condivise da un diverso indirizzo interpretativo giurisprudenziale, il quale appare orientato a recuperare le fattispecie di falso ad una dimensione di "dannosità" e per il quale, dunque, nei delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione "*può competere anche al denunziante*". E ciò in quanto si tratta di reati idonei "*a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere*": secondo questa opinione, perciò, i reati contro la fede pubblica avrebbero carattere plurioffensivo.

È proprio quest'ultima interpretazione quella favorita dalle Sezioni Unite⁶³, secondo le quali "*ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento - anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione*".

Per proseguire con l'analisi degli elementi cardine degli illeciti in menzione, con riguardo in particolare ai delitti di falsità, è bene evidenziare cosa si intenda col concetto di falso.

Falso è tutto ciò che è contrario al vero, ma si presenta in modo tale da sembrare vero⁶⁴.

La nozione può assumere i significati di "*non genuino*" e di "*non veritiero*" (o "*mendace*").

La falsità può tanto tendere ad ingannare una sola persona (od un numero ristretto di persone) quanto la generalità dei consociati, e in questo caso si visualizza nettamente la lesione alla fede pubblica. Contestualmente, in questa ultima ipotesi, occorre che la falsità sia idonea ad ingannare la generalità delle persone, facendo loro credere nella genuinità o veridicità dell'oggetto viziato.

In tale ottica si pone il problema della punibilità del c.d. falso grossolano, innocuo e inutile.

Falso grossolano è il falso macroscopicamente rilevabile e perciò stesso non idoneo a trarre in inganno alcuno. Falso innocuo è il falso che, se pure non grossolano, non è in concreto idoneo a ledere la genuinità o la veridicità del documento. Falso inutile, in ultimo, è la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente: esempio di scuola è il caso del documento che manca della firma dell'unico soggetto competente alla sua produzione⁶⁵.

Tutte queste tre ipotesi di falso sono concordemente qualificate da dottrina e giurisprudenza quali ipotesi di reato impossibile, ex art. 49 comma II c.p., per inidoneità dell'azione nei casi di falso grossolano e innocuo e per inesistenza dell'oggetto nel caso del falso inutile.


Anche se dette ipotesi di falso sembrano essere di per sé non punibili in quanto concorrono a configurare l'ipotesi di reato impossibile, resta sempre aperta la possibilità di perseguire ugualmente dette condotte inique quando queste abbiano comunque tratto in inganno la vittima. La causa di non punibilità ex art. 49 comma II c.p. interverrà allora solo quando la vittima non sarà stata tratta in inganno e quando, contestualmente, il falso si configuri come grossolano, innocuo o inutile.

Spostando l'attenzione all'elemento soggettivo (colpevolezza) nei reati di falso, troviamo due orientamenti contrastanti che dividono dottrina e giurisprudenza. La prima sostiene che, per configurarsi il dolo nei delitti

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 265.

⁶⁵ *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

di falso, l'agente debba porre in essere la condotta illecita con rappresentazione e volontà, ma non solo: sostiene la dottrina che lo stesso agisca con dolo nel momento in cui nutra la consapevolezza di ledere l'interesse protetto da queste fattispecie criminose e, inoltre, quando abbia la consapevolezza di agire nel traffico giuridico realizzando un coscientemente e volontariamente un falso non configurabile nel falso grossolano, innocuo o inutile. La dottrina allora pare escludere la responsabilità a titolo di dolo nei reati di falso qualora l'agente, pur commettendo il fatto con rappresentazione e volontà, non abbia mostrato consapevolezza di ledere l'interesse giuridico protetto, ossia la Fede Pubblica, non sia consapevole del traffico giuridico e quando, in buona fede, ritenga erroneamente di aver realizzato falso innocuo⁶⁶.

L'orientamento della giurisprudenza sul punto appare essere diametralmente opposto. Essa sostiene infatti che per configurarsi la responsabilità a titolo di dolo è sufficiente che l'agente sia consapevole del fatto che, con la sua condotta, procede alla modificazione e alterazione della realtà giuridica od economica e che, in questo modo, finisce con il realizzare falso idoneo ad ingannare il pubblico. Secondo la giurisprudenza, dunque, non è assolutamente necessario che l'agente sia consapevole o a conoscenza del fatto che, producendo falso, altera naturalisticamente una realtà giuridicamente rilevante: l'elemento psicologico del dolo nel falso è completo nel momento in cui l'agente sa di ingannare il pubblico.

Con riguardo ai documenti che possono essere astrattamente oggetto di falso è bene conoscere la definizione e le caratteristiche tipiche di tali oggetti.

Moneta in corso legale è quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. La moneta in corso legale conserva questa peculiare caratteristica fino a che, ad escluderlo, non intervenga una nuova esplicita manifestazione di volontà da parte dello Stato in questo senso.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. la moneta in corso di validità è parificata alle c.d. carte di pubblico credito: queste sono, oltre che le carte moneta che hanno corso legale, le carte e le cedole al portatore emesse dal Governo (buoni del tesoro) e tutte le altre carte aventi corso legale emesse dagli istituti a ciò autorizzati (c.d. biglietti di banca emessi dalla Banca d'Italia).

Ai sensi dell'art. 459 comma II c.p. sono valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparabili dalle leggi speciali, come ad esempio le cartoline e i biglietti postali e le marche assicurative; non sono compresi in questa categoria le cartoline e i vaglia, la cui falsificazione è pur sempre rilevante, ma rientra fra i falsi documentali.

Rilevano ai fini della disciplina in esame anche i biglietti di pubbliche imprese di trasporto, ossia i biglietti delle ferrovie dello Stato o comunque i biglietti emessi da imprese di trasporto pubbliche o private che abbiano pubblica utilità (linee di navigazione, ferrotranviarie, aeronautiche, automobilistiche etc.).

1. Utilizzo marca da bollo


I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e Comportamentale devono rispettare le regole e le procedure di cui sono responsabili e previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

Seppur all'interno di Aler venga con frequenza utilizzata la marca da bollo in generale il valore raggiunto è limitato ad importi modesti che rendono assai improbabile la configurazione di tale fattispecie di reato.

E' però importante tenere tale valore sotto controllo.

Le spese postali, le carte e i valori bollati possono essere anche acquistati con la cassa interna come specificato nel Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese.

⁶⁶ Fiandaca - Musco, Manuale di Diritto Penale - Parte Speciale, p. 305.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.3.2 **Art. 25bis.1**, D.Lgs. n. 231/2001 Reati contro l'industria e commercio.

Ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio è dedicato il Titolo ottavo del Libro secondo del Codice penale. La previsione di un autonomo titolo di reati costituisce un elemento di novità del codice Rocco rispetto al Codice Zanardelli, novità che si giustifica considerando l'ideologia economico - politica posta a fondamento dello Stato Corporativo.

In particolare, tali delitti sono ripartiti in tre capi:

- Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499 - 512).
- Capo II - Dei delitti contro l'industria ed il commercio (artt. 513 - 517).
- Capo III - Conteneente il solo art. 518, con Disposizioni comuni ad alcuni dei reati previsti nei capi precedenti.

Per **economia pubblica** si intende l'insieme delle attività economiche che si svolgono nell'ambito della Nazione.

Per **commercio**, l'esercizio abituale dell'acquisto e della compera di beni e della loro rivendita a scopo di guadagno.

Per **industria**, ogni forma di organizzazione che tende a concentrare l'attività produttiva⁶⁷.

Articolo inserito dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

L'art. 25bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001 richiama gli **articoli 513, 513bis, 514, 515, 516, 517, 517ter, 517quater c.p.:**

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.
- Art. 513bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.
- Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
- Art. 517ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale⁶⁸.
- Art. 517quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari⁶⁹.

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.


6.3.2.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ALER VA CO MB BA in relazione alla natura di ente pubblico economico, all'oggetto sociale ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

⁶⁷ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 305.

⁶⁸ Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

⁶⁹ Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.3.3 **Art. 25 quater D.Lgs. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali**


Con **L. 14 gennaio 2003 n.7** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, di New York del 9 dicembre 1999"), è stato inserito nel Decreto l'art 25-quater, nel quale si annoverano i seguenti reati:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

La fattispecie di reato della presente area seppur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'azienda non possono essere in alcun modo ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio ad eccezione, in via prudenziale, del reato di assistenza agli associati ex art. 270 ter del Codice Penale.

Infatti, l'articolo 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche o eversive previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali.

Tutti i reati individuati non sono configurabili all'interno di Aler in quanto per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta e con la natura societaria, inoltre, la loro realizzazione non potrebbe recare alcun vantaggio all'ente.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.3.4 **Art. 25 quater.1, D.Lgs. 231/01 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Con **Legge 9 gennaio 2006 n.7**, in vigore dal 2 febbraio 2006, ha inserito nel Decreto l'art. 25-septies relativo al delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Le fattispecie di reato del presente articolo sono incompatibili con l'attività realizzata da Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio e non appare in alcun modo concretizzabile il coinvolgimento dell'ente nel compimento del reato.

6.3.5 **Art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale**

Con Legge n. 228 del 11 agosto 2003, in vigore dal 7 settembre 2003, è stato introdotto l'art. 25-quinquies che ha previsto i seguenti reati contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Le fattispecie di reato della presente area, seppur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non possono essere in alcun modo ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di Aler.


Anche il reato di sfruttamento del lavoro, introdotto dal legislatore con Legge 199/2016 non appare ipotizzabile in modo diretto, nel contesto operativo aziendale, molto lontano da possibili forme di caporalato.

L'unica possibilità potrebbe essere legata non ad un'attività effettuata direttamente dall'Ente ma ad attività affidate a soggetti esterni che potrebbero essere esposti a tale reato (si pensi, a titolo di puro esempio, a ditte che effettuano i lavori di realizzazione recupero manutenzione di alloggi SAP).

Sarebbero quindi potenzialmente imputabili indirettamente ad Aler le responsabilità connesse all'assenza di procedure che prevedano una forma di monitoraggio operativo, vigilanza e controllo sulle attività affidate in appalto, che facciano venir meno la propria responsabilità in qualità di appaltatore (ad es. responsabilità affidate alle figure del Direttore in fase di esecuzione del contratto, RUP, Direttore Lavori, Direttore Operativo) ed in qualità di Stazione Appaltante previste dal Codice dei contratti pubblici (in riferimento, si pensi all'obbligo di verificare la presenza del DURC dell'appaltatore e ai controlli sui subappalti) ed in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (controlli effettuati dalla Stazione Appaltante sia in caso di interferenze che in qualità di responsabile dei lavori in cantiere).

6.3.6 **Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01 – Razzismo e xenofobia**

I reati presupposto dell'articolo sopra indicato, seppur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non possono essere in alcun modo ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Il reato potrebbe assumere rilevanza in relazione alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01, solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda.

La commissione del reato non è riconducibile ad un interesse o a un vantaggio per Aler ma può essere solamente finalizzato ad un interesse o vantaggio personale dell'autore del reato.

L' unica possibilità di vantaggio potrebbe essere rappresentata dalla messa a disposizione dei locali aziendali per attività connesse al reato ma è un'ipotesi così remota e lontana dalla mission aziendale che appare completamente priva di fondamento.

6.3.7 **Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

I reati presupposto sopra descritti, seppur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda non possono essere in alcun modo riconducibili all'ambito di responsabilità amministrativa di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, poiché completamente estranei alle attività statutarie previste dall'Azienda.

I reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alle responsabilità ex D.Lgs. 231/01, solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio delle dell'Ente, risulta evidente che questa ipotesi non è realizzabile ed il compimento di eventuali fatti reato delle suddette specie, rimarrebbero esclusivamente finalizzati ad un interesse o un vantaggio personale dell'autore del reato.

6.3.8 **Art. 25 sexiesdecies e Art. 26 D.Lgs. 231/01 – Contrabbando - Delitti di confine – Delitti tentati**

L'articolo è stato introdotto dal D.Lgs 75/20.

Prevede la responsabilità dell'impresa per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.


Il reato di contrabbando è individuato dagli articoli da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), dpr n. 43/73 e si verifica nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine.

Vi sono ipotesi analiticamente descritte che riguardano le condotte di contrabbando volte a evitare i controlli doganali. Vi è poi una norma di chiusura che punisce qualsiasi attività di sottrazione o tentata sottrazione merce al pagamento dei diritti di confine.

Esistono principalmente due categorie di reati di contrabbando, a seconda del modo in cui vengono commessi:

- Contrabbando extraispettivo, che mira a eludere fisicamente i controlli occultando i beni all'attraversamento dei confini doganali ed evitando di presentare la dichiarazione doganale.
- Contrabbando intranspettivo, in cui la merce viene di fatto sottoposta ai controlli doganali, ma fuorviandoli attraverso la dichiarazione di dati falsi o sbagliati relativamente all'origine, alla quantità, al valore ecc. delle merci, così da non versare dazi doganali o versarli in forma minore.

Nei casi sopradescritti deve essere rivolta attenzione all'elemento soggettivo del contrabbando che deve configurarsi come dolo. Non rientrano infatti nella casistica penale tutti quegli errori che si commettono in sede di accertamento doganale e che determinano un importo daziario minore del dovuto; si tratti di casi

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

di negligenza, ignoranza che provocano solo una responsabilità amministrativa sanzionata nelle più frequenti ipotesi dall'art.303 TULD. Nella condotta penale qui prevista vi è la volontà di evadere il pagamento sostenuta da espedienti, artifici, disegno criminoso.

L'Articolo 25 sexdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione da un minimo di 100 ad un massimo di 200 quote per un controvalore da 25.800 euro a 51.600 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive da 3 a 24 mesi.

6.3.8.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si pongano in essere condotte materiali concretamente incompatibili con il tipo di attività svolta dall'Ente. L'azienda, infatti, non effettua acquisti di beni all'estero. Per gli acquisti on line di beni provenienti dall'estero, vengono liquidate all'origine le eventuali tasse doganali. Gli acquisti di tale genere sono meramente residuali e di modico valore rispetto al monte acquisti di beni e servizi effettuati dall'azienda per la propri attività.

6.3.9 **Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146 - Reati Transnazionali**

(Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi in modalità transnazionale)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:


- il traffico di migranti (*art.12, commi III, IIIbis, IIIter e V D.lgs. n. 286/1998*);
- l'associazione per delinquere, di natura semplice (*art. 416 c.p.*) e di tipo mafioso (*art. 416-bis c.p.*);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74, DPR 309/90*);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 377bis c.p.*);
- favoreggiamento personale;

L'art. 3 L. 146/2006 contiene la definizione di reato transnazionale.

L'art. 10 L. 146/2006 contiene le prescrizioni sulla Responsabilità amministrativa degli enti.

L'art. 10 L. 146/2006 richiama gli articoli 12, commi III, IIIbis, IIIter e V D.Lgs. n. 286,/1998 art. 74 D.P.R. n. 309/90), art. 291quater D.P.R. n. 43/1973, 377bis, 378, 416 , 416bis c.p.:

- Art. 12, commi III, IIIbis, IIIter e V D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
- Art. 74 Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/90) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Art. 291*quater* del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- Art. 377*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art. 416bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniera⁷⁰.

6.3.9.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

L'attività dell'Ente, in funzione dei propri scopi statutari, è svolta unicamente all'interno delle provincie di Varese, Como, Monza Brianza è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto. In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ALER VA CO MB BA in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.; tale ipotesi di reato è inoltre meramente residuale posto che nel tempo, l'utilizzo delle marche da bollo cartacee è sensibilmente diminuito anche in relazione all'applicazione del cosiddetto "bollo virtuale" (es. su fatture e contratti di locazione)
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

6.3.10 **Art. 25 septiesdecies e duodevicies D.lgs. 231/2001 Reati in materia di "Delitti contro il patrimonio culturale" e "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"**

6.3.10.1 **Art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale**

Le fattispecie di reato integrate nel novero dei reati presupposto sono 9:


- Art. 518 bis — Furto di beni culturali
- Art. 518-ter — Appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518 quater — Ricettazione di beni culturali
- Art. 518 octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Art. 518 decies — Importazione illecita di beni culturali
- Art. 518 undecies — Uscita o esportazione illecite di beni culturali

⁷⁰ Vedasi l'art. 416bis c.p. in combinato disposto con:

Art. 7, D.L. 13.05.1991 n. 152 [PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA]

[I] Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Art. 518 quaterdecies — Contraffazione di opere d'arte

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.

6.3.10.2 **Art. 25 duodevicies** - *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative fattispecie di reato integrato nel novero dei reati presupposto sono 2:

- Art. 518 sexies — Riciclaggio di beni culturali
- Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

L'articolo in commento sanziona con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01, l'Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La legge n. 9/2022 è entrata in vigore in data 23 marzo 2022 introducendo nel Codice penale il titolo VIII-bis, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*".

La tutela dei beni culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Fanno anche ingresso norme che vanno a disciplinare la circostanza che una delle nuove fattispecie di reato sia commessa all'estero o che una persona sia trovata nel possesso di *metal detector* o altre apparecchiature all'interno di aree d'interesse archeologico:


- art. 518-undevicies "*Fatto commesso all'estero*" e
- art. 707-bis "*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*".

Ferme restando le contravvenzioni previste dagli artt.733 e 734 c.p., si abrogano alcuni periodi inseriti in norme contenute nel Codice penale (art. 635 e 639 c.p.) e alcuni articoli del Codice dei beni culturali (artt.170, 173, 174, 176, 177, 178, 179).

All'art. 4 della L.n.9/2022 viene anche disposta una modifica alla legge n. 394/1991 in materia aree protette, prevedendo che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti possa essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta.

Lo scopo di tali norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a "*prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali*", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Siffatta Convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Vengono pertanto potenziati gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d'arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata.

Ulteriore scopo è quello di garantire un'uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

Viene in particolare prevista, all'art. 3 della legge, l'introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti introducendo i due nuovi reati presupposto all'art. 25.

- ✓ L'art. 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" prevede che:
- il furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.) venga punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
 - l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*terp.*) sia punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
 - la ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.) venga punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
 - la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
 - le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c. p.) con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
 - l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
 - l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
 - la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c. p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
 - la contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.


In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

- ✓ l'art. 25-*duodevicies* rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote. È prevista, inoltre, l'ulteriore applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

6.3.10.3 **Art. 12, L. n. 9/2013**, Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

Non configurabile.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.3.10.4 Configurabilità dei reati nel contesto dell'Azienda

Con riferimento ai delitti di cui trattasi e tenuto conto dell'attività propria di Aler si ritiene che potrebbero astrattamente configurarsi i seguenti rischi di reato per l'azienda

- Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del d.lgs. 231/2001.


L'Azienda possiede alcuni immobili sottoposti a vincoli disposti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

Per le attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati contro i beni culturali:

- I ruoli e le responsabilità connessi alle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili sono specificatamente definiti e opportunamente formalizzati. • Gli atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione o comunque qualsiasi altro accordo avente eventualmente ad oggetto beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono adeguatamente formalizzati e sono posti in essere nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004 e di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali. In particolare, le strutture competenti dell'Azienda (o terzi specializzati) verificano che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente individuati presso i propri immobili, garantendone l'integrità.
- L'azienda, in sede di acquisto o comunque nel momento in cui entra nella disponibilità di un bene immobile, effettua un censimento ex-ante che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale
- L'azienda in base al proprio statuto identifica i soggetti autorizzati ad effettuare atti di disposizione sui beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale. Gli atti di disposizione sui beni artistico-culturali come per gli altri beni immobili che devono essere effettuati solamente da soggetti muniti di del relativo potere (presidente) o di idonee deleghe e procure.
- Qualora l'Azienda, nell'ambito delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e/o di riqualificazione degli stessi (es. accedendo a incentivi fiscali), si avvalga di un fornitore terzo, pone in essere tutte le azioni necessarie a preservare l'integrità dei beni medesimi, anche comunicando allo stesso che il bene immobile è di interesse artistico - culturale e/o l'eventuale presenza di beni artistico-culturali all'interno dell'immobile; l'eventuale comunicazione è tracciata a e archiviata.

6.3.10.5 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nonché dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25- duodevicies del D.Lgs. 231/2001. In

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

particolare, ai Destinatari è richiesto di: rispettare e applicare tutte le norme in materia di tutela beni culturali e paesaggistici ed in particolare la D.Lgs. 42/2004 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137.

In particolare, ai Destinatari del presente Modello che dovessero scoprire – nell'esercizio delle proprie mansioni - cose immobili o mobili indicate nel succitato art. 10 è richiesto di farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo alla conservazione in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, è fatto divieto di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a distruggere, disperdere, deteriorare, sottrarre, nonché compiere ogni atto idoneo a sottrarre alla pubblica collettività beni culturali e/o paesaggistici, così come individuati dal D.Lgs. 42/2004.

Tale decreto, in particolare, definisce «paesaggio» il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. E in tale ambito individua poi come «beni paesaggistici» gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio individuati da specifici provvedimenti normativi, riconducibili a tre categorie:

- immobili e aree dichiarati come aventi «notevole interesse pubblico» dallo Stato o dalle Regioni;
- zone tutelate per legge (tra cui territori costieri, acque e montagne rispondenti a certi requisiti, ghiacciai e circhi glaciali, parchi, riserve nazionali o regionali e relativi territori di protezione esterna, territori coperti da foreste e boschi, compresi quelli danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento, zone umide);
- gli ulteriori immobili e aree soggetti a tutela dai singoli piani paesaggistici.

I nuovi reati.

La legge n. 22/2022 introduce nel Codice penale autonome fattispecie di natura delittuosa, che prevalgono per specialità rispetto a figure di reato contravvenzionali di carattere generale in precedenza applicate.

La prima nuova fattispecie (art. 518-duodecies c.p.) punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni (...) paesaggistici propri o altrui» e con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro «chiunque (...) deturpa o imbratta (...)» gli stessi beni.

La seconda fattispecie (art. 518-terdecies c.p.) punisce invece con la reclusione da dieci a sedici anni «Chiunque (...) commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni (...) paesaggistici».

Le pene citate sono altresì aumentate da un terzo alla metà qualora uno dei suddetti reati (tra le altre) cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.


L'art. 518-duodevices prevede, infine, la confisca delle cose destinate a commettere il reato o che ne costituiscono prodotto, profitto o prezzo, confisca che in caso di impossibilità nell'aggrederle colpisce invece denaro, beni o altre utilità in disponibilità, anche per interposta persona, del reo.

Diversamente dall'iniziale previsione del Legislatore, la legge 22/2022 non introduce nell'ordinamento una parallela ipotesi di responsabilità colposa per i nuovi reati, i quali possono essere quindi integrati solo a titolo doloso, compreso dunque quello «eventuale».

Sulla rilevanza del dolo eventuale, e proprio in tema di eco-reati, si è recentemente pronunciata, si ricorda, la Corte di cassazione con la sentenza n. 2234/2022.

La Suprema Corte ha sul punto ricordato come tale figura coincida con la consapevole adesione all'evento dannoso, desumibile da alcuni elementi, tra cui:

- a) lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
- b) personalità e pregresse esperienze dell'agente;
- c) durata e ripetizione dell'azione;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- d) comportamento successivo al fatto;
- e) fine della condotta;
- f) probabilità di verifica dell'evento;
- g) conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica;
- h) contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché possibilità di ritenere che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento.

La legge 22/2022 amplia, come accennato, il novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 che comportano la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio sono commessi, inserendovi le nuove ipotesi codicistiche.

In tal modo, il nuovo reato di distruzione/dispersione/deterioramento dei beni paesaggistici ex articolo 518-duodecies del Codice penale potrà costare all'Ente la sanzione pecuniaria da 300 e 700 quote, il reato di devastazione/saccheggio ex articolo 518-terdecies il più elevato range di 500/1000 quote.

Tradotto in denaro (laddove l'importo di ogni quota varia, ex D.Lgs. 231/2001, da 250 a 1500 euro), la sanzione per l'impresa può dunque arrivare ad un milione e mezzo di euro.


Ma qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti è altresì prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dello stesso D.Lgs. 231/2001.

Dalla casistica osservabile nella giurisprudenza stratificatasi sulla base delle pregresse disposizioni di carattere generale e oggi sostituite da quelle speciali) appaiono infatti astrattamente punibili sia penalmente che in base al decreto legislativo 231 i danni ai beni paesaggistici cagionati (tra gli altri) mediante la realizzazione di varie tipologie di interventi edili privi di titolo, il taglio di alberi senza autorizzazione in zona vincolata, lo sversamento di inquinanti, l'abbandono di materiali di lavorazione, lo scarico di acque non depurate, lo smaltimento illecito di rifiuti.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che l'Azienda ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro il patrimonio culturale sono di seguito riepilogate:

- Rapporti con i funzionari degli operatori economici (imprese appaltatrici) per la gestione delle offerte (e. g. individuazione e scelta delle iniziative, predisposizione e presentazione delle informazioni e certificazioni atte a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi necessari alla partecipazione al bando di prequalifica/gara pubblica) e sottoscrizione di contratti / convenzioni (comprese le attività di manutenzione), inclusa l'eventuale predisposizione e trasmissione della documentazione (es. documentazione tecnica e economica per la partecipazione alla procedura di gara pubblica).
- Rapporti con i funzionari degli operatori economici (imprese appaltatrici) per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici ovvero per la gestione delle attività di manutenzione (es. pianificazione, esecuzione e controllo delle opere, gestione dei SAL, gestione della proposta e autorizzazione di varianti in corso d'opera, gestione sospensioni e riprese dei lavori, gestione degli Ordini di Servizio, gestione dei collaudi delle opere, gestione ultimazione lavori e sottoscrizione del relativo verbale, gestione di eventuali penali contrattuali, ecc.).
- Sviluppo di progetti di Project Financing (verifica documentazione, sottoscrizione convenzione, definizione, progettazione e modifica del PEF, individuazione fornitori, stesura accordi, attivazione del servizio/costruzione dell'opera)

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

6.3.10.6 Principi generali di comportamento


Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e al Codice Etico e Comportamentale, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alle attività di gestione del cantiere, è fatto divieto ai Destinatari di:

- impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti nel cantiere e/o eventualmente rinvenuti durante le attività cantieristiche;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
- elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
- alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
- trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto all'interno del cantiere;
- deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
- compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
- compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere.

In coerenza con il Codice Etico e Comportamentale e le procedure aziendali, i medesimi hanno inoltre l'obbligo di:

- condurre, in fase di definizione progettuale, le opportune valutazioni e rilievi del caso al fine di individuare eventuali beni aventi carattere artistico-culturale all'interno del cantiere, tracciando in forma scritta le risultanze delle indagini condotte;
- intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
- assicurarsi che il personale operante all'interno del cantiere sia adeguatamente informato e formato dall'appaltatore sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale;
- segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali rinvenuti nello svolgimento delle attività progettuali e precedentemente non rilevati dalle attività di studio dell'intervento appaltato;
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere;
- implementare un apposito registro volto ad identificare gli accessi al cantiere da parte del personale incaricato e di eventuali soggetti terzi.

6.3.10.7 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi controllo operativi a prevenzione della commissione dei Delitti contro il Patrimonio culturale, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei Delitti contro il Patrimonio culturale quali Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti e gli Operatori economici nella gestione delle gare.

6.3.10.7.1 Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti


- i rapporti diretti con gli Enti Pubblici sono gestiti dall'Azienda, dall'appaltatore e dai subappaltatori, nel rispetto delle attività di competenza;
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Azienda, dal Presidente, dal Direttore Generale, dai Responsabili di Funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
- le prescrizioni dei Soggetti Pubblici sono sottoposte a verifiche di ottemperanza, condotte dall'Azienda in sede di verifica e controllo delle attività di cantiere;
- l'Azienda, in qualità di Stazione appaltante, è responsabile di ottenere le autorizzazioni necessarie affinché l'opera possa essere eseguita in conformità ai requisiti normativi ivi comprese le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza di competenza;
- ogni appalto pubblico, prima di essere oggetto di approvazione e pubblicazione, è soggetto ad un iter autorizzativo che coinvolge, attraverso la Conferenza di servizi e le valutazioni di impatto ambientale, i Soggetti ed Enti Pubblici competenti per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione del cantiere;
- il progetto è inoltre oggetto di attività di validazione interna come previsto dal D.Lgs 50/2016;
- nell'ambito di progetti svolti mediante la modalità del project financing e/o Partenariato Pubblico Privato, l'Azienda mette a disposizione del project manager o della struttura deputata dal soggetto proponente tutta la documentazione necessaria alla verifica della corretta gestione dell'iter autorizzativo nonché la presenza delle necessarie autorizzazioni ivi comprese le eventuali autorizzazioni fornite dalla Soprintendenza di competenza.

6.4 ANALISI REATI NON VALUTABILI IN CAPO AD ALER

6.4.1 Art. 25quiquies D.Lgs. 231/2001 Reati contro la personalità individuale.

Dei delitti contro la persona si occupa il titolo dodicesimo del libro secondo del Codice penale strutturato in tre distinti capi:

- Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.
- Capo II - Dei delitti contro l'onore.
- Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale, i quali a loro volta si suddividono in: delitti contro la personalità individuale, delitti contro la libertà personale, delitti contro la libertà morale, delitti contro l'inviolabilità del domicilio, delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Dal complesso di dette norme emerge il concetto di persona tutelata dal diritto penale, quale risultante dall'insieme di quei beni, interessi e diritti che ricevono tutela dalle figure criminose disciplinate nel titolo sopra richiamato⁷¹.

Articolo introdotto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228; modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38; modificato dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39; modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199.

L'art. 25quinquies D.Lgs. 231/2001 richiama gli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies, 601, 602, 602ter, 603bis e 609undecies c.p.

- Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
- Art. 600bis c.p. Prostituzione minorile.
- Art. 600ter c.p. Pornografia minorile.
- Art. 600quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.
- Art. 600quater.1 c.p. Pornografia virtuale.
- Art. 600quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- Art. 601 c.p. Tratta di persone.
- Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.
- Art. 602ter c.p. Circostanze aggravanti⁷².
- Art. 603bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- Art. 609undecies c.p. Adescamento di minorenni.

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone".

Il reato di cui all'art. 603-bis c.p., con la legge 199/2016, è stato introdotto nel catalogo dei reati 231 all'art. 25-quinquies, comma 1 lett. a) del decreto.

Art. 3 bis della LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654


In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate in questo paragrafo, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- 1. Assunzione e gestione risorse umane.**
- 2. Rapporti con i fornitori in materia di gestione delle risorse umane**
- 3. Accesso a sistemi informatici e telematici privati** (siti etc.)

6.4.1.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

⁷¹ Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 375.

⁷² Articolo inserito ex art.3 L. 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

1. Assunzione e gestione risorse umane.

Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, ha approvato il Regolamento per il reclutamento del personale, recante la procedura selettiva, in cui si specificano i controlli da effettuarsi sulla presenza o meno di conflitto di interessi e sulla presenza di sentenze per reati contemplati nel D.Lgs 231/01 con particolare attenzione all'inserimento di autocertificazioni attestanti l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti dell'Azienda e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti dell'Azienda medesima.

Particolare attenzione è posta da Aler ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, infine, relativa ai diritti sindacali, di associazione e di rappresentanza dei lavoratori ed al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre, si impegna al fine di astenersi dal compimento di atti attinenti con i comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.


2. Rapporti con i fornitori

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale, con specifico riferimento al divieto per il dipendente di chiedere e/o accettare da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia. Le regole e le modalità operative adottate per la qualifica, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori sono contenute nello specifico Regolamento e per quanto concerne la Valutazione dei Fornitori anche in una specifica Procedura del Sistema Qualità.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati da Aler vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione. Vale specificare che ha predisposto un elenco di operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture in economia che è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico".

3. Accesso a sistemi informatici e telematici privati (siti etc.)

Aler si è dotata di adeguata documentazione ai sensi del GDPR che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e la tutela dei dati, in cui si specifica anche come sia la gestione delle risorse informatiche dell'Azienda e come siano regolamentati gli accessi ai sistemi informatici, a internet e a quei siti che sono stati inseriti in black list e anche regolamentato come avviene la gestione dei dati a livello informatico.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

È prevista inoltre la distribuzione in forma controllata dei beni informatici aziendali per i quali è mantenuta la rintracciabilità in appositi moduli.

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 603-bis c.p., di più recente introduzione, si rileva che questo possa solo indirettamente e marginalmente coinvolgere ALER VA CO MB BA in veste di Stazione Appaltante di lavori pubblici, in quanto potenzialmente ascrivibile direttamente alle imprese appaltatrici che si rendano punibili per reati connessi all'illecita intermediazione e sfruttamento di manodopera, approfittando delle condizioni di bisogno in cui si trovano.

Sarebbero quindi potenzialmente imputabili direttamente ad ALER VA CO MB BA le sole responsabilità connesse a deficit organizzativi legati alle attività di vigilanza e controllo, le quali richiedono la normale diligenza, facente parte degli obblighi professionali degli incaricati stessi (es. responsabile dei lavori, responsabile unico del procedimento, direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), nonché l'applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici (tra cui la verifica del DURC dell'appaltatore ed i controlli sui subappalti). ALER VA CO MB BA ha adottato specifiche procedure in relazione alle attività di direzione dei lavori ed esegue apposite attività di audit sulla loro corretta applicazione.

Altri reati

Per quanto riguarda gli ulteriori reati, trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Ente.

A questa categoria fanno eccezione i seguenti articoli:

- Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),
- Art. 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)


Trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Ente intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e Comportamentale e nel Regolamento informatico predisposto.

6.4.2 Art. 25quater del D.Lgs. 231/2001 Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.

Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7.

Il Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale dedicato a delitti contro la personalità dello Stato si suddivide nei seguenti capi:

- Capo I - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275).
- Capo II - Delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293).
- Capo III - Delitto contro i diritti politici del cittadino (art. 294).
- Capo IV - Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi (artt. 295-300).
- Capo V - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 301-313).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

I delitti contro la personalità dello Stato sono delitti oggettivamente politici poiché "offendono un interesse dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino".

Come si legge nella relazione al codice, per personalità dello Stato deve intendersi non solo la sicurezza dello Stato ma "tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità"⁷³.

Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profilo e cioè come personalità esterna, attinente ai rapporti internazionali, e come personalità interna, relativa ai rapporti con i cittadini.

Elemento comune a tutte le figure criminose ricomprese nel capo primo è l'incriminazione di tutti gli atti che ledono la sicurezza dello Stato mediante aggressioni esterne e, dunque, si offre tutela allo specifico aspetto della sua sopravvivenza. Nel capo secondo, invece, si incriminano tutti quei comportamenti capaci di turbare l'ordinamento costituzionali attraverso sovvertimenti interni⁷⁴.

Oggetto della tutela penale sono da un lato la sicurezza interna ed il prestigio nazionale, dall'altro i vari organi costituzionali, i cui membri sono i rappresentanti diretti o indiretti della popolazione.

L'art. 25quater del D.Lgs. 231/2001 richiama gli art. 270, 270bis, 270ter, 270quater, 270quinqies, 270sexies, 280, 280bis, 289bis, 302, 304, 305, 306, 307 c.p., art. 1 L. 342/1976, art. 2 L. 342/1976 art. 3 L. n. 422/1989, art. 5 D.Lgs. 625/1979, art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York del 9 dicembre 1999:

- Art. 270 c.p. Associazioni sovversive.
- Art. 270bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 270ter c.p. Assistenza agli associati.
- Art. 270quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
- Art. 270quinqies c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
- Art. 270quinqies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo⁷⁵.
- Art. 270quinqies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro⁷⁶.
- Art. 270sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo.
- Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
- Art. 280bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.
- Art. 280ter c.p. Atti di terrorismo nucleare⁷⁷.
- Art. 289bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
- Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
- Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo.
- Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.
- Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione.
- Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
- Art. 1 Legge n. 342 del 1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo.
- Art. 2 L. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra.
- Art 3 L. n 422/1989 Sanzioni.


⁷³ Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 16.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 28 luglio 2016, n. 153.

⁷⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 28 luglio 2016, n. 153.

⁷⁷ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 28 luglio 2016, n. 153.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Art 5 D.lgs 625/1979 Pentimento operoso.
- Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999.

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"*.

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

6.4.2.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili all'ALER VA CO MB BA in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Ente tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) e conseguenti comunicazioni alle autorità competenti.


Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in Legge n. 131/2012).

Infine, si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).

6.4.3 Art. 25quater.1 del D.lgs. 231/2001 Reati di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

La fattispecie prevista, punita dall'art. 583bis c.p., è stata introdotta dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7, nel novero di un complesso di misure finalizzate a *"prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne"* (art. 1, L. 7/2006).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Configurando una ipotesi speciale del delitto di lesione personale, con essa condivide l'oggetto giuridico, essendo posta a tutela dell'incolumità della persona.

Con tale norma il legislatore mira, infatti, alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, dunque gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità personale, nonché della stessa vita di relazione.

L'art. 25^{quater}.1 del D.Lgs. 231/2001 richiama l'articolo 583^{bis} c.p.:

- Art. 583^{bis} c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

6.4.4 Art. 25 ^{duodecies} del D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25^{duodecies}, D.Lgs. n. 231/2001)

Articolo aggiunto dall'art. 2 D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

L'art. 25^{duodecies} del D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 22, comma 12^{bis}, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- Art. 22, comma XII^{bis}, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

6.4.4.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero, il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e irregolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.


I regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

6.4.5 Art. 25 ^{terdecies} -Razzismo e xenofobia

Il reato presupposto è stato introdotto nel novero del D.Lgs. n.231/2001 all'art. 25^{terdecies} rubricato "*Razzismo e xenofobia*" della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e successivamente modificato dal D.lgs. n. 21/2018.

6.4.5.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - art. 604^{bis} cod. pen.

Il reato si colloca nella neo introdotta sezione I-*bis* intitolata ai delitti contro l'uguaglianza. In particolare, è stato il frutto del recepimento nell'ordinamento interno della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965, entrata in vigore il 4 gennaio 1969. La normativa nazionale è stata oggetto di ripetuti interventi, che ne hanno definito il contenuto nel Codice penale. Dunque, sono punite condotte di propaganda, istigazione, commissione di atti di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, ovvero di istigazione a commettere o di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi ovvero, ancora, di partecipazione o direzione di gruppi di qualsivoglia genere che mirino all'incitamento rispetto ad analoghe forme di discriminazione o violenza. Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da "chiunque". Con riguardo alla condotta punita, l'articolo 604^{bis} prevede otto fattispecie. La prima, riferita a chi propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. La seconda, riferita a chi istighi a commettere atti di

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La terza, riferita a chi commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La quarta, riferita a chi istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La quinta, riferita a chi commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La sesta, riferita a chi partecipa ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La settima, riferita a chi presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'ottava, riferita a chi promuove o dirige dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi⁷⁸.

Con riguardo all'elemento soggettivo la propaganda e l'istigazione alla commissione di atti discriminatori di cui al comma 1, lett. a) sono reati a dolo generico⁷⁹. Mentre l'istigazione di cui al comma 1, lett. b), la commissione di atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono reati a dolo specifico⁸⁰. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono attuate le condotte tipizzate dalla norma. Il tentativo è configurabile. Quanto alla condotta associativa, è stato ritenuto sussistere il reato di cui al comma 2 dell'art. 3, in presenza di una struttura fondata sulla condivisione di idee razziste, che utilizzava la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone [Cass. III, n. 33179/2013]⁸¹.

La condotta di riferimento è l'art. 3 c.3 Legge 654/1975:

- si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n.232.

Il primo comma dell'Articolo 25 terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività.

6.4.5.2 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER


Tale reato potrebbe configurarsi pur assumendo una probabilità di verificarsi alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda concedesse l'utilizzo di locali ad organizzazioni o erogasse contributi per eventi o manifestazioni finalizzati a perseguire tali scopi.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Cfr. Cass. Sez. III, n. 36906/2015

⁸⁰ Cfr. Cass. Sez. I, n. 42727/2015

⁸¹ Le pronunce giurisprudenziali sono state estratte da Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento art. 604*bis* cod. pen.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Nel primo caso le procedure di concessione in uso a qualsiasi titolo di locali devono prevedere la verifica che essi non vengano concessi ad organizzazioni che siano connotate dalle caratteristiche sopra descritte. Nel secondo caso il Regolamento per la Concessione di contributi o vantaggi economici a terzi in vigore in Azienda, limita tali erogazioni ad iniziative di carattere sociale a favore dell'utenza di Aler, di fatto escludendo la possibilità che contributi destinati ad altre tipologie di iniziative possano essere erogati dall'Azienda.

6.4.5.3 Configurabilità dei reati sopra descritti nel contesto di ALER


Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si attuino condotte materiali concretamente incompatibili con il tipo di attività svolta dall'Ente.

6.5 **Art. 26 D.Lgs. 231/01 - Delitti tentati**

La disciplina codicistica del reato tentato è contenuta essenzialmente nell'art. 56 del codice penale, disposizione che, sotto la rubrica intitolata al "delitto tentato" (espressione che chiarisce immediatamente la non configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni) definisce al primo comma la struttura del tentativo, articolata sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e sul mancato compimento (perfezionamento) dell'azione o sulla mancata verifica (produzione) dell'evento. Il secondo comma traccia la disciplina sanzionatoria della fattispecie tentata, individuando la pena nella reclusione non inferiore a dodici anni, se per la fattispecie consumata è previsto l'ergastolo, e stabilendo negli altri casi una riduzione da un terzo a due terzi della pena prevista per la fattispecie consumata.

Il terzo e il quarto comma dell'art. 56 c.p. contengono rispettivamente la disciplina della desistenza volontaria dall'azione (si applica la sola pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano reato) e del volontario impedimento dell'evento (si applica la pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà).

Dottrina e giurisprudenza sono da sempre concordi nell'affermare l'autonomia della fattispecie tentata rispetto a quella consumata (della quale conserva lo stesso *nomen iuris*) e nel correlare la prima fattispecie alla combinazione di due previsioni normative, quella che configura la singola incriminazione e, appunto, quella di cui all'art.56. La disciplina che il D.lgs. 231/2001 dedica all'istituto del tentativo rinvia ovviamente, quale presupposto, l'integrazione della fattispecie tentata da parte del soggetto agente e si sostanzia nelle disposizioni di cui ai due commi dell'art. 26, la prima delle quali è intrinsecamente – e necessariamente – collegata alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 56. Stabilisce infatti, per il caso in cui il reato da cui discende la responsabilità dell'ente si sia arrestato alla fase del tentativo, la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente, così mutuando sostanzialmente la disciplina di cui al secondo comma dell'art.56 del Codice penale, pur con una riduzione, non agevolmente comprensibile, dell'entità della diminuzione massima della sanzione. Anche l'art. 26 fa riferimento ai soli delitti, sulla scorta dell'esclusione, nella disciplina codicistica che costituisce il presupposto di quella di cui al d.lgs. 231/2001, della configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni. Il secondo comma dell'art. 26 si ricollega alla disciplina del terzo e quarto comma dell'art. 56 del codice penale, ma introduce una regolamentazione autonoma nei confronti dell'ente; stabilisce, infatti, una radicale esclusione di responsabilità dell'ente (e non invece, come prevede l'art. 56 del codice penale con riferimento al recesso attivo della persona fisica, una semplice diminuzione di pena) nei casi in cui questo volontariamente impedisca l'azione che integrerebbe

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

il delitto ovvero impedisca la realizzazione dell'evento cui è dalla fattispecie incriminatrice collegata la consumazione del delitto⁸².

6.6 – Correlazione tra i Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e reati introdotti dalla Legge 190/2012

Il PNA – Piano Nazionale Anticorruzione, in tutti i suoi aggiornamenti, ha dato la possibilità agli enti pubblici economici che adottano il Modello di organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/01, di fare perno su questo documento nella predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione estendendone l'ambito di applicazione anche ai reati ex L. 190/2012.

In questa parte, pertanto, si analizzano le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui Aler può avere interesse o vantaggio tale da configurare per l'Azienda, la responsabilità amministrativa e si approfondiscono tutte le ipotesi di accadimento degli eventi criminosi che comportano la responsabilità amministrativa.

La motivazione è riconducibile al concetto di corruzione che ha un'accezione molto più ampia rispetto a quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale, comprendendo tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Azienda a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

I reati contemplati nella Legge 190/2021 sono:


- Art. 314 C.P. - Peculato;
- Art. 316 C.P. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Art. 323 C.P. - Abuso d'Ufficio;
- Art. 325 C.P. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
- Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione segreti d'ufficio;
- Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio – Omissione
- Art. 329 c.p.. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
- Art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
- Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
- Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 individuano l'altro gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti tra Azienda e PA o che Aler svolge in qualità di ente pubblico economico.

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”

Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”

⁸² Rivista 231, n. 1559.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame è opportuno valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali possono essere compiuti.

A tal proposito occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:


- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ATS etc.);
- "Authorities" (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia, etc.).

Come indicato in precedenza, il Codice Penale all'art. 357 definisce come Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai fini del riconoscimento della qualità di P.U. la giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri che si sintetizzano in quanto già indicati in precedenza al punto 5.1.1

- non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A., né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione;
- non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
- è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa:
 - nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto, il quale viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita);
 - nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte quelle attività di documentazione o attestazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado;
 - nell'esercizio di attività che formano o concorrono a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrano alla elaborazione di atti amministrativi).

L'art. 358 c.p. al secondo comma, indica come "incaricato di pubblico servizio" colui che, a qualunque titolo prenda un pubblico servizio inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (vedasi anche quanto indicato al paragrafo 5.1.2.).

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

1. **Reati di peculato e abuso d'ufficio (altri reati considerati dalla legge 190/2012)**

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.

Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice penale quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa.


Nel nostro ordinamento giuridico la tutela penale del c.d. "segreto d'ufficio" è incentrata sul delitto di "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio" art. 326 c.p., il quale impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare funzionamento della sua attività" e della "legale esplicazione dei suoi poteri", nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell'art 328 include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l'omissione d'atti d'ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non espongono le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse.

È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia interesse, all'organo competente a provvedere e l'obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L'art 329 richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell'azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

L'art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato dall'art. 335 è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente, il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere omesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

2. Reati di truffa (art. 24 del Decreto)

Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazione pubblica

In tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando *chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.*

In tale ipotesi di reato rileva che finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato". Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).


L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

MODIFICHE D.LGS. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13

Il D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001. Nello specifico, la novella:

- ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316-bis c.p., ora rubricato "Malversazione di erogazione pubblica" anziché "Malversazione ai danni dello Stato"

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, in quanto il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infatti, in tale ipotesi criminosa, il reato si configura quando *chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee*. Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato è quello in cui l'erogazione viene conseguita è considerato ammissibile anche il tentativo.

Si precisa che tale reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da sei mesi a tre anni* salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

3. Reati corruttivi (art. 25 del Decreto)


Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Si precisa che tale reato è riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. In sintesi, l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della posizione sua qualità e dei suoi poteri) a tenere un determinato comportamento.

L'Art 319-quater, Induzione indebita a dare o promettere utilità, è stato aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190,

Prevede che i soggetti attivi siano tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro («*da sei anni a dieci anni e sei mesi*») è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pena (fino a tre anni).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio, art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e art. 319 bis Circostanze aggravanti

La prima fattispecie di reato (art. 318 c.p.) si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità; va però rilevato che la Cassazione Penale, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Nella seconda fattispecie di reato (art. 319 c.p.), invece, il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per concedere una autorizzazione o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale).

Detto atto, non dovuto, può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.


Inoltre, si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Il reato in oggetto – che costituisce una fattispecie autonoma – assume la sua connotazione nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art. 321 c.p. Pene per il corruttore e art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Inoltre, l'art. 321 c.p. estende anche al corruttore le *pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319.*

Infine, si precisa che nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si realizza con la semplice promessa di danaro o altra utilità, finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur con rifiuto della promessa.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o di organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

7 METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia proposta dalle Linee Guida Federcasa, con idonei adattamenti operativi; essa è stata quindi realizzata per ciascun reato previsto dalla norma, definendo, per le varie funzioni aziendali, le tipologie di reato che astrattamente potrebbero essere commesse, la loro gravità, la probabilità del loro accadimento.


7.1.1 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti

Come indicato nel Modello Parte Generale per affrontare i rischi l'azienda ha impostato il sistema di gestione aziendale su processi approvati.

Ogni processo al proprio interno definisce quelle che sono le attività da svolgere e le modalità con cui devono essere svolte. Inoltre, offrono ulteriori elementi quali ad esempio il tipo di controlli, tale per cui ogni volontaria violazione delle regole in fase di controllo è rilevato.

Il sistema dei controlli interni di ALER si basa sui seguenti principi:

- **Separazione di compiti** (c.d. Segregation of duties): principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi registra, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- **Documentabilità del procedimento** (c.d. Tracciabilità): si ha nel momento in cui al termine di un'attività/procedimento è possibile ricostruire (in modo documentato) a ritroso tutti i passaggi che lo hanno composto, compreso il momento decisivo finale (ed intermedi);
- **Adeguate autorizzazione per tutte le operazioni** (c.d. Potere autorizzativo); principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

specifico (riferite a singole operazioni). In particolare, il potere autorizzativo si ha nel momento in cui è ben delineato da procedura/protocollo aziendale/mansionario che formalizza chi ha all'interno di una funzione l'autorizzazione a svolgere un determinato compito nell'iter attività/procedimento.

- **Verifiche indipendenti** sulle operazioni svolte (interni/esterni alla funzione ma estranei al processo); principio secondo cui sono compiute attività di verifica durante o al termine delle un'attività/procedimento. Il controllo (almeno finale) di regola è compiuto da persona diversa da quella che ha predisposto un'intera attività/procedimento.

Ai fini del risk *assessment* assume inoltre importanza valutare il ruolo della funzione o delle funzioni sensibili ai fini della commissione dei reati e, in particolare, la loro classificazione tra i soggetti "apicali" o tra quelli "subordinati".

La valutazione, ad esempio, delle loro capacità decisionali, di spesa ed il loro potere sanzionatorio incide sulle responsabilità e sull'onere della prova, in quanto la diversa natura della funzione può comportare una diversa possibilità di concreta commissione di un eventuale illecito.

7.1.2 La pesatura dell'impatto e della probabilità

Il livello di rischio (o *Indice di Insuccesso - IDI*) è pertanto definito da un algoritmo definito con metodologia "FMEA" (*Failure Modes and Effects Analysis*), valida per analizzare le modalità di rigetto di un processo, che tende a definire quello che potrebbe succedere se si verificasse un difetto, un'omissione, un errore e quindi, se questi aspetti si configurassero in ALER, come reato-presupposto ex D. Lgs. 231/01. L'algoritmo utilizzato è il seguente:

$$IDI = VRP \times R$$

Dove

VRP = Valore Rischio Preliminare

VRP = G x P

G = Indice di Gravità del reato/Indice di Impatto

P = Indice di Probabilità con il quale il rischio (reato-presupposto) può avvenire

R = Indice di Rilevabilità del rischio (reato-presupposto) come possibilità di rilevamento da parte dei controlli

7.1.2.1 INDICE DI GRAVITÀ/IMPATTO (G)


Indica la gravità del danno cagionato (in termini di potenziali conseguenze sanzionatorie e interdittive)

Come indicato nel paragrafo 5.3 le sanzioni applicabili sono:

1. Sanzioni pecuniarie

L'art. 10 D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12. La sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

- a) Prima fase

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

b) Seconda fase

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

La sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329 euro

2. Sanzioni interdittive


L'interdizione è quell'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte; esso è la base delle sanzioni interdittive elaborate dal legislatore per contrastare più efficacemente le condotte illecite all'interno dell'ente grazie al loro contenuto inibitorio.

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni)

L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva, ovvero:

- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, comportano quasi una totale assenza di occasioni di profitto per l'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative, o in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta.

3. Sanzioni alternative - commissario giudiziale

Un'alternativa alla sanzione interdittiva, rappresentata dal commissario giudiziale; questa soluzione deve essere adottata dal giudice nei confronti dell'ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dello stesso, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività.
- L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull'occupazione.

4. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente;

5. Confisca


Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La confisca è una sanzione amministrativa che si distingue dalle altre in quanto non ha limiti di valore (sui generis).

L'impatto del singolo rischio di reato può essere pertanto stimato, su una scala a 5 livelli, con il supporto di calcoli matematici, in funzione delle sanzioni previste per lo stesso, espresse in un range di quote per le sanzioni amministrative e di tempo per quelle interdittive, adeguatamente pesate in considerazione della maggiore invasività e afflittività delle seconde (interdittive) rispetto alle prime (pecuniarie).

Indice di gravità	Corrispondente Valore	Descrizione sintetica	
		Sanzioni pecuniarie (edittali – senza contare aggravanti o attenuanti)	Eventuali sanzioni interdittive
MOLTO BASSO	1	100 quote	no
BASSO	2	Fino a 250 quote	no
MEDIO	5	Fino a 600 quote	Non meno di 3 mesi
GRAVE	8	Fino a 800	Non più di un anno

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

MOLTO GRAVE	10	Fino a 1000	Almeno un anno e divieto di contrarre con la P.A. e/o esclusione dai finanziamenti pubblici
-------------	----	-------------	---

7.1.2.2 INDICE DI PROBABILITÀ (P)


Indica la probabilità con cui il rischio di reato potrebbe astrattamente essere commesso dalle varie strutture aziendali

Per quanto concerne la pesatura della **probabilità**, si è fatto riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:

PARAMETRO	DEFINIZIONE	FATTORE DI INCREMENTO DELLA PROBABILITÀ	FATTORE DI RIDUZIONE DELLA PROBABILITÀ
Frequenza	Il parametro misura la frequenza di occorrenza dell'attività sensibile alla commissione dei reati.	L'attività viene svolta con alta frequenza all'interno dell'azienda	L'attività viene svolta con bassa frequenza / raramente all'interno dell'azienda
Rilevanza	Il parametro misura la rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	Il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
Precedenti accadimenti	Il parametro misura la presenza di precedenti eventi riferiti all'attività/processo sensibile esaminato.	Si sono verificate in passato denunce e procedimenti (anche solo interni) a seguito di reati commessi	Non si sono verificati accadimenti.
Poteri e strumenti	Il parametro misura il grado di autonomia decisionale ed autorizzativa dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile.	La funzione dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa assegnati) alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	La funzione non dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.
Discrezionalità	Il parametro misura l'esistenza di vincoli normativi o regolamentari che influiscono sul livello di discrezionalità del processo	Il processo/attività è altamente discrezionale, non essendo vincolato da leggi, regolamenti.	Il processo/attività è totalmente vincolato da leggi, regolamenti.

A ciascuno di questi parametri è stato attribuito un valore (zero o uno). La somma algebrica dei valori dei parametri restituisce la valutazione numerica dell'elemento Probabilità secondo la seguente tabella:

Grado di Probabilità	Corrispondente Valore	Descrizione
REMOTA	1	Mancano le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito
BASSA	2	Ci sono astrattamente poche condizioni oggettive per la commissione dell'illecito


	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05	Data 19.12.2024

MEDIA	3	Ci sono astrattamente alcune condizioni oggettive per la commissione dell'illecito
ALTA	4	Ci sono astrattamente molte condizioni oggettive per la commissione dell'illecito
MOLTO ALTA	5	Ci sono astrattamente tante condizioni oggettive per la commissione dell'illecito

L'incrocio dei due valori di impatto e probabilità nella matrice seguente fornisce l'indicazione del valore del rischio preliminare

LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE							
	VALORI		PROBABILITA'				
			REMOTA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
			1	2	3	4	5
IMPATTO	MOLTO GRAVE	10	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
			10	20	30	40	50
	GRAVE	8	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
			8	16	24	32	40
	MEDIO	5	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	ALTO
			5	10	15	20	25
	BASSO	3	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO
			3	6	9	12	15
	MOLTO BASSO	1	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
			1	2	3	4	5

SINTESI VALORE RISCHIO PRELIMINARE (VRP)		
	intervallo	Valore rischio preliminare
BASSO	1-9	1
MEDIO	10-14	2
MEDIO ALTO	15-24	3
ALTO	25-32	4
MOLTO ALTO	33-50	5

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

7.1.2.3 INDICE DI RILEVABILITÀ/EFFICACIA DEI CONTROLLI (E)

Indica la presenza e l'efficacia delle procedure


Per quantificare come i controlli devono impattare sul livello di rischio al fine di minimizzarlo viene incrociato il risultato dell'analisi del rischio preliminare con la valutazione dei controlli esistenti.

Sono stati pertanto individuati alcuni parametri giudicati indicativi per analizzare i controlli, come:

- **Esistenza e aggiornamento di procedure:** tale aspetto risulta rilevante in quanto permette di valutare quanto il sistema aziendale sia formalizzato attraverso un sistema interno di procedure che consenta di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell'ottica del chi fa, che cosa, come. Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo, una volta adottato il Modello di organizzazione e gestione.
- **Esistenza di deleghe / procure formalizzate:** tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice aziendale verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.
- **Conoscenza e comunicazione all'interno dell'organizzazione:** l'esistenza di procedure e di sistemi di deleghe, da sole, non bastano nell'organizzazione senza adeguati sistemi di comunicazione e diffusione della conoscenza. Tale aspetto, quindi, attiene a quanto le "regole" aziendali sono ben diffuse (e comprese) all'interno dell'azienda ed a quali siano i meccanismi di passaggio delle informazioni e di comunicazioni dall'alto verso il basso e viceversa.
- **Segregazione dei compiti:** la segregazione dei compiti e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento fondamentale di Corporate Governance, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri decisionali, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dal controllo e dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei compiti a valenza diversa (autorizzativa, esecutiva, di controllo/monitoraggio) è un buon indice del sistema interno preventivo, salva la collusione tra i soggetti stessi, nella commissione dei reati.
- **Esistenza ed efficacia dei sistemi di controllo interni e monitoraggio:** tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione di sistemi di controllo e di monitoraggio che, anche in assenza di un Modello organizzativo, comunque l'azienda ha inteso realizzare per la prevenzione di rischi (a diversi livelli). Introdurre in un'azienda un sistema di controlli significa anche lavorare sulla "cultura aziendale dei controlli", non così facile da creare laddove non esistente o carente. Al contrario in contesti già sensibili al sistema di controlli, sarà più facile implementarne dei nuovi ed ottimizzarli nell'ottica della prevenzione dei rischi 231.

Si è attribuito un punteggio globale ai sistemi di controllo inversamente proporzionale alla efficacia dello stesso:

LEVELLO DI CONTROLLO		
	Valori	Descrizione
MOLTO ALTO	1	Audit esterni (es. Soc. Revisione, ODV, OIV, Collegio Sindacale, Anticorruzione, Regione), Codice Etico, Regolamenti, Procedure e Controlli interni (procedure qualità, Internal audit, procedure anticorruzione, procedure interne alla struttura) effettuati periodicamente

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05	Data 19.12.2024


ALTO	2	Regolamenti, Procedure e Controlli interni ed esterni da parte di Ente controllante effettuati periodicamente
MEDIO	3	Procedure e Controlli interni, controlli informatici
SUFFICIENTE	4	Internal Audit
BASSO	5	Codice etico, Nessuna procedura e/o controllo

L'Indice Di Insuccesso – IDI – calcolato in ALER VA CO MB BA come prodotto dei tre indicatori di cui sopra, può assumere pertanto valori compresi tra 1 e 25 dove i valori da 13 a 25 individuano i rischi di maggior rilevanza:

INDICE DI INSUCCESSO							
LIVELLO DI CONTROLLO	VALORE		LIVELLO DI RISCHIO				
			BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
			1	2	3	4	5
LIVELLO DI CONTROLLO	BASSO	5	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO
			5	10	15	20	25
	SUFFICIENTE	4	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO
			4	8	12	16	20
	MEDIO	3	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO -ALTO
			3	6	9	12	15
	ALTO	2	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
			2	4	6	8	10
	MOLTO ALTO	1	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO
			1	2	3	4	5

Si riporta la sintesi della tabella di cui sopra raggruppata per tipologia di valutazione effettuata

SINTESI "INDICE DI INSUCCESSO" (IDI)	
VALUTAZIONE	RANGE
TRASCURABILE	1-2
BASSO	3-8
MEDIO BASSO	9-12
MEDIO ALTO	13-16
ALTO	17-25

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

8 SINTESI DEI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e Comportamentale devono rispettare le procedure e i regolamenti di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

Si evidenziano di seguito tutte le procedure aziendali e i documenti di comportamento adottati dall'Azienda che sono stati evidenziati specificamente in quanto ritenuti di maggior rilevanza tra i presidi riferiti alle singole fattispecie di reato presupposto esaminate nel presente documento

- Con riferimento all'ottenimento e gestione di finanziamenti erogati per attività costruttive, periodicamente il Responsabile d'Area /settore, su input del Direttore Generale, effettua il monitoraggio dei siti istituzionali (Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture, Comunità Europea, Fondazioni, ecc.) alla ricerca di eventuali finanziamenti.

Sulla base di quanto indicato nel bando di finanziamento, il Responsabile d'Area /settore da incarico all'area tecnica, dopo la nomina del RUP e del Progettista, di predisporre tutta la documentazione necessaria e di sua competenza per effettuare la richiesta formale di applicazione al bando /manifestazione di interesse (generalmente il progetto preliminare e la documentazione presente sui portali specifici del bando).

La documentazione di applicazione al bando viene approvata e sottoscritta dal Legale Rappresentante di Aler ossia il Presidente/Amministratore Unico.


Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio effettua i controlli sulle attività svolte come richiesto dal Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016, nelle fasi di richiesta, in fase di erogazione in corso d'opera e a saldo del finanziamento, nonché nelle fasi di rendicontazione.

È compito dell'area/settore amministrativo, il controllo dei costi/finanziamenti sui singoli interventi.

- Con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.);

Nel caso Aler abbia ricevuto finanziamenti dalla pubblica amministrazione per progetti specifici, è compito del Responsabile dell'area amministrativa, del Direttore Generale e del Presidente/Amministratore Unico la verifica che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per lo scopo originario. Nel dettaglio questo si sviluppa attraverso:

- l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- la predisposizione della richiesta;
- l'accettazione della richiesta da parte dell'ente erogatore;
- lo sviluppo del progetto finanziato con la corretta gestione del finanziamento;
- la rendicontazione dei costi di progetto;
- l'affiancamento durante le visite di controllo da parte dell'Ente erogatore.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


- Con riferimento ai Rapporti commerciali con Enti pubblici (es. convenzioni comuni per la gestione degli immobili di proprietà comunale e altri servizi)

I Rapporti tra i Comuni e Aler sono definiti attraverso specifiche convenzioni proposte dal Direttore generale e approvate dal Presidente/Amministratore Unico, stipulate per la gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale o per la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nelle quali vengono specificati i requisiti dei servizi erogati da Aler e i compiti del Comune stesso, le condizioni economiche e la durata della convenzione.

- Con riferimento agli Adempimenti in materia di Privacy l'azienda ha adottato un Registro delle attività di trattamento dati personali ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679) e una consolidata prassi operativa sull'uso delle chiavi di accesso informatiche e accesso ad uffici.
E' inoltre presente un Manuale gestione protocollo informatico e un Regolamento informatico in cui si specificano come sia l'organizzazione della rete informatica, l'accesso alla rete, il backup dei dati, l'autorizzazione agli accessi degli utenti e la gestione delle richieste di nuovo hardware e software.
- Con riferimento agli adempimenti contributivi e previdenziali tutti gli adempimenti e le comunicazioni da inviare alla pubblica amministrazione relative agli adempimenti contributivi e previdenziali sono effettuati secondo le disposizioni di legge e le prassi operative sono condivise.
- Con riferimento ai Rapporti con utenti il Codice Etico e Comportamentale vieta ai dipendenti di chiedere e/o accettare, da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
I rapporti che intercorrono tra Aler e gli utenti e le modalità con cui vengono regolati sono disciplinati in regolamenti aziendali come, ad esempio, il Regolamento per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati ERP.
- Con riferimento ai Rapporti con terzi come fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale, in cui viene fatto riferimento al divieto per il dipendente di chiedere e/o accettare, da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettarne salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

Le regole e le modalità operative adottate per la qualifica, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori sono contenute, nel Regolamento per i lavori/ beni e servizi in economia

Vale specificare che Aler ha predisposto un elenco di operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture in economia che è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico". A

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

tale riguardo è stato predisposto il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici di cui all'art.134 del D.lgs.50/2016" che disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto elenco.

- Con riferimento ai rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni e provvedimenti abilitativi, comunque denominati, per lo svolgimento delle attività dell'Azienda all'interno dell'area/settore tecnico si sviluppano tutte quelle attività che servono a predisporre la documentazione tecnica per le richieste di permessi di costruire, DIA, nulla osta e tutti gli altri permessi di qualsiasi tipo denominati.

All'interno del Codice Etico e Comportamentale adottato da Aler si ribadisce che il dipendente non può offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda.


- Con riferimento agli adempimenti in materia di imposte e tasse, tutti gli adempimenti in materia di imposte e tasse sono descritti nel Regolamento di contabilità.
- Con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutta la documentazione predisposta in relazione agli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è rivista e approvata dal datore di lavoro.

Per ogni Unità Operativa Gestionale è presente un Documento di valutazione dei rischi specifico.

- Con riferimento verifiche e accertamenti disposti da enti locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti o deputati al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e gestione ambientale (es. ATS - Ministero LLPP - Ispettorato del Lavoro e in genere con tutti gli Enti del SIREAL) I Codice Etico e Comportamentale di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini degli organi di controllo.

Inoltre, il Codice Etico e Comportamentale indica espressamente che l'azienda non svolge la propria attività ricorrendo a tangenti, "mazzette", altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato. Aler richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare momenti formativi debitamente pianificati sui contenuti del Codice Etico e Comportamentale aziendale.

- Con riferimento all'Assunzione e gestione risorse umane Aler è dotata di un processo di selezione per assumere ogni nuovo dipendente descritto in apposito Regolamento per il reclutamento del personale, in cui si specificano i controlli da effettuarsi sulla presenza o meno di conflitto di interessi e sulla presenza di sentenze per reati contemplati nel D.lgs. 231/01 con particolare attenzione all'inserimento di autocertificazioni attestanti l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti dell'Azienda e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti dell'Azienda medesima.
- Con riferimento alla gestione spese di trasferta del personale ed alla gestione spese di rappresentanza ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Le regole per la gestione delle note spese sono riportate su apposito Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

- Con riferimento alla gestione dell'assegnazione di premi e bonus è presente per regolamentare questa attività un Codice Etico e Comportamentale ex D.Lgs. 231/01 ed Regolamento ripartizione incentivo ex art. 18 legge 109/94 (incentivi per progettazione tecnica).

Si fa inoltre riferimento al Contratto individuale per dirigenti ed alle Direttive Regionali per l'identificazione degli obiettivi e la quantificazione dei relativi premi per il raggiungimento degli obiettivi per il raggiungimento degli stessi.

- Con riferimento alla gestione di sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio in Aler vi è la prassi a non effettuare sponsorizzazioni, donazioni e omaggi; nel Codice Etico è, comunque, presente la previsione del divieto di pratiche corruttive specificando che l'azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Tutti i rapporti con funzionari pubblici, rappresentanti di forze politiche e di associazioni portatrici di interessi, devono svolgersi nel massimo della trasparenza e della legalità.

Non è consentito, nemmeno a seguito di pressioni illecite, promettere o versare somme, beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire gli interessi dell'azienda.

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio.

Tale norma riguarda sia i regali promessi che ricevuti.


I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.

- Con riferimento alla gestione dei beni aziendali Aler gestisce i propri beni aggiornando gli inventari di beni in essere così come per esempio riportato nel Regolamento d'uso delle autovetture aziendali dove si specifica l'utilizzo delle autovetture di servizio nella disponibilità della Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.
- Con riferimento alla gestione della morosità l'ente si è dotato anche di una specifica Procedura Gestionale per la gestione della morosità.
- Con riferimento alla gestione contenzioso e nomina dei legali esterni Aler è dotato di un ufficio legale interno che gestisce le pratiche di sfratto per morosità e recupero affidate ad avvocati esterni.

In generale per tutte le attività sensibili precedentemente definite, una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

A questo scopo si è dotata di un Regolamento di contabilità e di un Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese in cui sono riportate le modalità di gestione della cassa interna e di un sistema informativo integrato fornito da Regione Lombardia.

In questi documenti si chiarisce come sono gestiti i conti correnti, il bilancio, la gestione mandati di pagamento, gli incassi e la fatturazione.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05


- Con riferimento alla Gestione della cassa aziendale (cassa economale e banche) Aler è dotata di un Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese, del Regolamento contabilità, di un Codice etico ufficializzato diffuso e su cui è stata fatta formazione che richiama comportamenti da tenere per prevenire i rischi di corruzione e illegalità-
- Con riferimento alla Gestione da parte del personale Aler di beni sottoposti a sequestro nella qualifica di custode
E' presente uno specifico codice etico per la gestione dei comportamenti che devono essere tenuti dai dipendenti di Aler anche in riferimento a funzioni particolari che possono essere ricoperte come quella di custode di beni sottoposti a sequestro.

Per tutte le attività sopra descritte Aler punta sulla programmazione e attuazione di formazione mirata per i processi e le funzioni a maggior rischio di illegalità e corruzione nonché ad una analisi di dove possa essere attuata la rotazione dei ruoli o la copresenza nello sviluppo di particolari attività sensibili a maggior rischio di eccesso di discrezionalità.


9 SINTESI delle PROCEDURE GESTIONALI adottate dall'Azienda in adempimento alle prescrizioni relative alle seguenti normative applicabili

D.Lgs. 231/01;
L. 190/2012;
D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013;
GDPR Privacy
ISO 9001:2015
ISO 45001: 2018
D.Lgs. 50/2016

Sigla	Titolo	Ver.	Data
PG-00	Indice Generale delle Procedure Gestionali	38	08 07 24
PG-01	Gestione documenti, registrazioni e dati	2	09 06 21
PG-02	Gestione non conformità e azioni di miglioramento	3	03 05 21
PG-03	Gestione delle verifiche ispettive interne	2	03 05 21
PG-04	Iter provvedimenti e atti	1	15 10 21
PG-05	Comunicazione interna e organizzativa	1	16 04 21
PG-06	Risorse Umane	1	15 03 21
PG-07	Sito internet	2	16 04 21
PG-08	Gestione dei dati patrimoniali e catastali	1	03 05 21

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

PG-09	Progettazione preliminare	3	01 07 24
PG-10	Progettazione definitiva	2	15 10 21
PG-11	Progettazione esecutiva	3	01 07 24
PG-12	Controllo e contabilizzazione	2	01 07 24
PG-13	Collaudo finale	2	01 07 24
PG-14	Gestione dei processi informatici	2	02 08 19
PG-15	Verifica e validazione dei progetti	6	01 07 24
PG-16	Affidamento incarichi ai legali per pratiche di recupero crediti Utenza	1	15 10 21
PG-17	Gestione dei reclami	4	30 05 23
PG-18	Bando assegnazione alloggi	1	17 10 22
PG-19	Assegnazione alloggi	1	15 10 21
PG-20	Ampliamento nucleo familiare	1	30 11 21
PG-21	Subentro nell'assegnazione	1	30 11 21
PG-22	Decadenza	0	20 07 16
PG-23	Disdette e rimborso deposito cauzionale	1	15 06 21
PG-24	Anagrafe utenza	1	15 06 21
PG-25	Determinazione – Revisione canone di locazione	1	15 06 21
PG-26	Iscrizione Albi e Corsi	1	25 10 21
PG-27	Verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/73	0	30 03 21
PG-28	Contributo di solidarietà	2	15 06 21
PG-29	Verifiche ed accertamenti	1	15 06 21
PG-30	Manutenzione ordinaria	2	01 07 24
PG-31	Gestione risorse finanziarie e piccola cassa	1	15 06 21
PG-32	Redazione bilancio preventivo e consuntivo	1	15 07 21
PG-33	Gestione affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4	19 10 21
PG-34	Risk Based Thinking	2	09 06 21
PG-35	Gestione Sinistri	2	15 10 21
PG-36	Richiesta Consulenze	0	03 04 17
PG-37	Vendite	2	15 06 21
PG-38	Appalti e acquisti di importo superiore a € 40.000	4	19 10 21
PG-39	Formazione del Personale	4	24 06 24
PG-40	Valutazione dei Fornitori	1	04 03 21
PG-41	Ciclo Passivo	2	15 10 21
PG-42	Disdette e sfittanze	3	15 10 21
PG-43	Recupero crediti	1	15 10 21

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05 Data 19.12.2024

PG-44	Gestione convenzioni patrimonio comunale	1	03 05 21
PG-45	Gestione alloggi in fabbricati con amministratore esterno	2	03 05 23
PG-46	Manutenzione Ordinaria Condomini Misti	1	03 05 21
PG-47	Aggiornamento documentale SGQ-SGSSL	1	15 10 21
PG-48	Accesso alle aree aziendali isolate	1	09 06 21
PG-49	Cambio Alloggio	0	21 09 19
PG-50	Verifica conformità legislativa	0	10 11 22
IO 01	Gestione Cassetta di pronto Soccorso	0	03 05 21
PG-00	Procedure Gestionali (DOCUMENTO COMPLETO)	38	08 07 24

Nella sezione Intranet del sito web aziendale, accessibile solo dal personale Aler attraverso user + password è caricata la documentazione aziendale relativa al personale ed alle norme di comportamento, alle Procedure Gestionali ed alla tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Per quanto attiene le norme della compliance il personale può accedere alla documentazione attraverso i seguenti link:

AREA INTRANET

- Personale e norme di comportamento:

https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i01_personale_normedicomportamento.html

- Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015:

https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i02_qualita_231_190.html

- Sistema Gestione ISO 45001:2018:

https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i17_sistemasalutesicurezzaaluoghilavoro.html

SITO INTERNET – SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

- Anticorruzione e Trasparenza:

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti-Corruzione.html>


- Accesso Civico:

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/accesso-civico.html>

- D.Lgs. 231/01:

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/231.html>

- Segnalazione illeciti Whistleblower

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 05

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti-Corruzione.html>

Per quanto attiene le Procedure di Controllo sull'attività posta in essere da ALER VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO, l'impianto dei controlli è strutturato a norma delle diverse leggi di Compliance applicabili all'azienda.

Le Direttive Regionali richiedono al Direttore Generale, con cadenza semestrale, l'invio di una Relazione sull'attività aziendale nei sei mesi precedenti.

Oltre ai controlli operativi previsti dalle Procedure Gestionali, dalle Policy Informatiche, dalle Linee Guida e dalle Norme Comportamentali di origine aziendale, in punto di diritto l'attività aziendale è periodicamente controllata dall'Organismo di Vigilanza e dal Collegio Sindacale, il rispetto della normativa sulla tutela dei dati è posto sotto il controllo del Data Protection Officer.

Per quanto attiene invece l'emergenza sanitaria conseguente la Pandemia Covid-19 l'Azienda, a tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, ha posto in essere precisi protocolli di verifica degli accessi con obbligo di mascherina nei locali aziendali, misurazione della temperatura corporea per dipendenti nelle fasi di timbratura e per tutte le altre figure siano essi fornitori od utenti che accedono ai locali aziendali e, in attuazione delle ultime disposizioni normative, il controllo del possesso del GREEN PASS tramite app Verifica C19.

Tali protocolli e regolamenti vengono aggiornati in base alle evoluzioni normative e alle prescrizioni mediche sull'andamento della pandemia.

10 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si rimanda all'apposito regolamento dei flussi informativi,

Varese, 19/12/2024

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Stefano Cavallin